




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1902

Disposizioni urgenti in materia di sport,
di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025
e in materia di università e ricerca

(Conversione in legge del DL n. 71/2024)

N. 222 – 3 luglio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1902

Disposizioni urgenti in materia di sport,
di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025
e in materia di università e ricerca

(Conversione in legge del DL n. 71/2024)

N. 222 – 3 luglio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI SPORTIVI	- 3 -
ARTICOLO 2	- 5 -
COMMISSIONE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE	- 5 -
ARTICOLO 3	- 17 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO	- 17 -
ARTICOLO 4	- 21 -
ORGANIZZAZIONE DI NADO ITALIA – ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ANTIDOPING IN ITALIA	- 21 -
ARTICOLO 5, COMMA 1	- 29 -
LIMITAZIONI AGLI INCARICHI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE DEI BILANCI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE QUOTATE E NON QUOTATE	- 29 -
ARTICOLO 5, COMMA 2	- 31 -
ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI IN AMBITO SPORTIVO RELATIVE ALLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026	- 31 -
ARTICOLO 6	- 35 -
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO	- 35 -
ARTICOLO 7	- 38 -
PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER I POSSESSORI DI TITOLO CONSEGUITO ALL'ESTERO - 38 -	
ARTICOLO 8	- 40 -
MISURE FINALIZZATE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO ... - 40 -	
ARTICOLO 9	- 41 -
TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E FORMAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI PER IL SOSTEGNO ...- 41 -	
ARTICOLO 10	- 56 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 .- 56 -	

ARTICOLO 11.....	- 59 -
MISURE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI	- 59 -
ARTICOLO 12.....	- 62 -
MOBILITÀ STRAORDINARIA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	- 62 -
ARTICOLO 13.....	- 66 -
MISURE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	- 66 -
ARTICOLO 14.....	- 68 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DEL SERVIZIO ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	- 68 -
ARTICOLO 15.....	- 70 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	- 70 -
ARTICOLO 16.....	- 71 -
POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI ALLOGGI UNIVERSITARI	- 71 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1902
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Sasso (Lega)
Commissione competente:	VII (Cultura, scienza e istruzione)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

È oggetto della presente Nota il testo originario del provvedimento, assegnato, in sede referente, alla VII Commissione (Cultura).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia funzionamento degli Organismi sportivi

La norma reca specifiche modifiche al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 disciplinante l'elezione alle cariche di presidente e di membro degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di

promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali facenti capo al Comitato olimpico nazionale italiano – CONI (comma 1).

In particolare, rispetto all'assetto previgente, che prevede che i presidenti e i membri degli organi direttivi candidati per un mandato successivo al terzo consecutivo, per risultare eletti, debbano conseguire un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, la disposta novella limita l'applicazione di tale previsione ai soli presidenti (comma 1, lett. a)). Viene, inoltre, previsto che i presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, siano eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non siano candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore al suddetto termine, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati (comma 1, lett. b)).

Modifiche di identico contenuto a quelle introdotte al comma 1 sono disposte con riferimento al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017 che disciplina le elezioni del presidente e degli altri membri degli organi direttivi dei corrispondenti organismi federali del Comitato italiano paralimpico (comma 2).

Si rammenta che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP) sono ricompresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione, in ragione della sua natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce disposizioni in materia di elezione dei vertici degli organismi sportivi federali facenti capo al CONI e delle relative strutture territoriali, modificando la disciplina concernente la rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo, precisando i criteri per il computo della durata dei mandati (comma 1). Identiche disposizioni vengono, altresì, introdotte per quanto concerne l'elezione dei vertici degli analoghi enti federali operanti nell'ambito del Comitato

italiano paralimpico (comma 2). Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 2

Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

La norma inserisce l'articolo 13-*bis* nel decreto legislativo n. 36 del 2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. La disposizione introdotta disciplina l'istituzione e il funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche [comma 1, lett. *a*)]. Tale Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra [comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 13-*bis*, comma 2] e certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali [comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 13-*bis*, comma 3]. La Commissione è organo collegiale dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è composta da un presidente e sei componenti, di cui due di diritto (il presidente dell'INPS e il Direttore dell'Agenzia delle entrate) e quattro nominati con decreto interministeriale¹. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato [comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 13-*bis*, comma 6]. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 (Cfr. *infra*) ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria [comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 13-*bis*, comma 7]. Con DPCM è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le 30 unità, di cui 2 con qualifica dirigenziale non generale, 15 funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, 5 funzionari e 8 assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more

¹ Con DPCM o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia.

dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a 15 unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Il personale in mobilità da altre amministrazioni pubbliche conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti che per il 2024, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000 [comma 1, lettera a), cpv. Art. 13-bis, comma 8]. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per il 2024, cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali² [comma 1, lettera a), cpv. Art. 13-bis, comma 10].

Si evidenzia che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, ha istituito per il 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

A decorrere dal 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:

- il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi

² Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

pubblici³ destinati alle stesse Federazioni sportive nazionali [comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 13-*bis*, comma 11, lett. *a*]);

- il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato [comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 13-*bis*, comma 11, lett. *b*)]. La previsione di un contributo a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione determina oneri che vengono valutati in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica⁴ [comma 1, lett. *a*), cpv. Art. 13-*bis*, comma 13].

Viene, infine, modificato l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021, al fine di differire dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine ivi previsto a decorrere dal quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, del medesimo decreto legislativo, concernenti l'istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie (comma 1, lett. *b*)).

Si evidenzia che alla norma oggetto di differimento non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, altresì, che l'articolo 5 medesimo decreto legislativo prevede che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

³ Di cui all'articolo 1, comma 630 della legge n. 145 del 2018.

⁴ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Istituzione Commissione – personale (comma 1, lett. a))	0,4				0,4	2,2	2,0	2,0	0,4	2,2	2,0	2,0
Istituzione Commissione – organi (comma 1, lett. a))	0,5				0,5	0,9	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	0,9
Istituzione Commissione – funzionamento (comma 1, lett. a))	0,6				0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Istituzione Commissione – esperti (comma 1, lett. a))	0,2				0,2				0,2			
Contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società - effetti fiscali – IRAP (comma 1, lett. a))			0,1	0,1								
Maggiori entrate fiscali contributive												
Istituzione Commissione – personale – effetti riflessi (comma 1, lett. a))					0,2	1,1	1,0	1,0	0,2	1,1	1,0	1,0
Istituzione Commissione – organi – effetti riflessi (comma 1, lett. a))					0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4
Maggiori entrate extra-tributarie												
Versamento all'entrata da parte di PCM, a valere sul contributo a fondo perduto spese sanitarie COVID-19 (comma 1, lett. a))	1,7											
Contributo annuale da parte delle Federazioni sportive Nazionali, proporzionale ai contributi pubblici a loro destinati (comma 1, lett. a))						1,9	1,9	1,9		1,9	1,9	1,9
Contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società (comma 1, lett. a))						1,6	1,6	1,6		1,6	1,6	1,6
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo all'attualizzazione di contributi pluriennali (comma 1, lett. a))					1,7				1,7			
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE (comma 1, lett. a))			0,6	0,3			0,6	0,3			0,6	0,3
Minori entrate tributarie												
Contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società - effetti fiscali – IRES (comma 1, lett. a))			0,5	0,3			0,5	0,3			0,5	0,3
Contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione, con soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società - effetti fiscali – IRAP (comma 1, lett. a))							0,1	0,1			0,1	0,1

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della del comma 1, lettera a) e riferisce che, con riguardo al personale di cui al comma 8 del nuovo articolo 13-*bis* si prevede un costo di euro 364.621,29 per il 2024 (con decorrenza dal mese di agosto) e di euro 1.986.768,41 annui a decorrere dal 2025, come dettagliato in talune tabelle. A seguire si riporta una sintesi delle medesime tabelle, rinviando, per gli elementi di dettaglio al testo della relazione tecnica.

(euro)

Personale	Unità	Retribuzione pro capite totale (Lordo Stato)	Rateo 2024 (agosto dicembre)	A regime dal 2025
Dirigente II Fascia	2	166.200,72	138.500,60	332.401,44
A1 prestito (<i>more</i> concorso)	15	36.179,31	226.120,69	/
A1 di ruolo	15	79.727,90	/	1.195.918,50
A1 prestito	5	36.179,31	/	180.896,55
B3 prestito	8	34.693,99	/	277.551,92
Totale			364.621,29	1.986.768,41

Nelle summenzionate tabelle il dato relativo alla retribuzione pro capite viene dettagliato riportando gli importi relativi alle componenti fondamentali ed accessorie delle medesime retribuzioni, le componenti riflesse di natura fiscale e contributive calcolate nella misura percentuale del 38,38 % e gli incrementi contrattuali per i rinnovi riferiti ai trienni 2019-2021 e 2022-2024.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che per il personale di prestito, l'indennità di Presidenza viene valorizzata al 70% in considerazione del fatto che, laddove detto personale provenga dal comparto Funzioni centrali ex ministeri allo stesso andrà riconosciuta, con oneri a carico della Commissione, solo la differenza tra l'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quella di Presidenza.

A tale costo va sommato quello degli Organi, relativi alle indennità del Presidente, dei quattro componenti non di diritto, e del Segretario generale quantificate complessivamente in euro 519.035,55 per il 2024 (da giugno) e in euro 889.774,09 annui a decorrere dal 2025. In particolare, il compenso per il Segretario generale (indicato dalla relazione tecnica in euro 198.201,55 per il periodo giugno-dicembre 2024 e in 339.774,09 a decorrere dal 2025) è stato parametrato a quello di un Capo dipartimento della PCM come dettagliato in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica.

Anche in tal caso, in tale tabella il dato relativo alla retribuzione pro capite del Capo dipartimento PCM viene dettagliato riportando gli importi relativi alle componenti fondamentali ed accessorie della relativa retribuzione, le componenti riflesse di natura fiscale e contributive calcolate nella misura percentuale del 38,38 % e gli incrementi contrattuali per i rinnovi riferiti ai trienni 2019-2021 e 2022-2024.

La relazione tecnica considera, altresì, i costi relativi agli altri oneri di funzionamento, valutati in base a una stima comparativa rispetto ad altri organi assimilabili per dimensioni e funzioni, e riparametrati sulla base delle specifiche e ridotte esigenze dell'introdotta Commissione che, per il 2024 (da giugno) sono quantificati in euro 616.343,16, e, a decorrere dal 2025, in euro 590.977,23 annui come segue.

(euro)

Tipologia di spesa di funzionamento	Onere annuo
Servizi ausiliari	61.681,26
Servizi ITC e TLC	370.000,00
Costi di rappresentanza e organizzazione	8.018,56
Utenze e canoni di locazione	70.045,53
Manutenzione ordinaria	11.231,88
Altri servizi	70.000,00
TOTALE	590.977,23

Per il 2024 sono, infine, considerati i costi per eventuali incarichi ad esperti nel numero massimo di 5 e nel limite di spesa complessivo di 200.000 euro, ipotizzando un compenso medio per singolo incarico di euro 40.000 annuo al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione.

I costi complessivi - pari ad euro 1.700.000 per il 2024 e ad euro 3.467.519,73 - sono riepilogati nella tabella seguente.

(euro)

	2024	2025
Personale	364.621,29	1.986.768,41
Funzionamento	616.343,16	590.977,23
Organi (Pres. Comp. e Seg. Gen.)	519.035,55	889.774,09
Esperti	200.000,00	/
Totale	1.700.000,00	3.467.519,73

La relazione tecnica conferma che agli oneri derivanti dall'istituzione e dall'avvio della Commissione (1.700.000 euro per il 2024) il predetto comma 10 dell'introdotta articolo 13-bis, prevede che si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Tale disposizione ha previsto un fondo con una dotazione di 86.000.000 di euro al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive connesse all'emergenza da COVID-19. Sul punto la relazione tecnica conferma che lo stesso fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente a coprire tali somme.

Per quanto riguarda gli oneri di funzionamento della Commissione a decorrere dal 2025, (euro 3.500.000 annui), la relazione tecnica ribadisce che il comma 11 dell'introdotta articolo prevede che agli stessi si faccia fronte mediante le contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. In particolare, la norma prevede che, per una somma complessivamente pari a 1.900.000 euro, si provveda con un contributo annuale da parte delle Federazioni sportive di riferimento delle società sportive professionistiche sottoposte ai controlli, ripartito proporzionalmente alla quota percentuale di contributi pubblici riconosciuti alle stesse Federazioni dall'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018

[lettera a)]. Per la parte residua, pari a euro 1.600.000, è previsto un contributo delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, per una soglia massima pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, calcolata sull'ultimo bilancio approvato [lettera b)]. Il contributo di cui alla lettera b), in quanto obbligatorio, risulta deducibile dall'imposta versata delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, con conseguente minor gettito riconducibile a tali Enti. Sotto il profilo finanziario, considerando in un'ottica prudenziale l'importo massimo complessivo del contributo previsto dalla norma, pari a 1.600.000 euro, su base annua, la relazione tecnica riporta nella tabella a seguire gli effetti finanziari derivanti dalla deducibilità del contributo medesimo.

(milioni di euro)

Minori entrate fiscali			
	2025	2026	Dal 2027
IRES	/	0,46	0,26
IRAP	/	0,13	0,07
TOTALE	/	0,59	0,33

In merito al comma 1, lettera b) (proroga della disposizione concernente l'istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie) la relazione tecnica riferisce che la disposizione, che non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si rende necessaria e urgente al fine di lasciare impregiudicata la sovranità del Parlamento al cui esame è sottoposto un disegno di legge vertente su analoga materia e che, se approvato definitivamente, assorbirebbe la disciplina recata dalla norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione è organo collegiale dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è composta da un presidente e sei componenti, di cui due di diritto (il presidente dell'INPS e il Direttore dell'Agenzia delle entrate) e quattro di nomina governativa. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti nominati sono collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. La Commissione provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti dei contributi previsti dalla medesima disposizione a carico delle Federazioni sportive e delle Società sportive (*Cfr. infra*). Viene, altresì, istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione prevedendo che la dotazione organica

complessiva non possa eccedere le 30 unità, di cui 2 con qualifica dirigenziale non generale, 15 funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione, 5 funzionari e 8 assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso; al medesimo personale si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore, la Commissione si avvale di un contingente massimo di 15 funzionari, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione. Il personale in mobilità da altra amministrazione pubblica conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e beneficia del trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti che per il 2024, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per il 2024.

A decorrere dal 2025, gli oneri complessivi per la gestione della Commissione vengono indicati dalla norma in euro 3.500.000 e agli stessi si provvede per una quota (euro 1.900.000) a valere sul contributo annuale che viene posto a carico delle Federazioni sportive di riferimento, e per l'ulteriore quota (indicata nell'importo massimo complessivo di euro 1.600.000) a valere sul contributo annuale introdotto in capo alle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione, calcolato sulla soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società.

La previsione di un contributo a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione determina oneri che vengono valutati in 590.000 euro per il 2026

e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027 ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo si prende atto dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica in merito agli oneri (euro 1.700.000 per il 2024 ed euro 3.500.000 a decorrere dal 2025) della Commissione riferiti agli Organi (presidente, 4 componenti nominati e Segretario generale), al personale (2 dirigenti di II Fascia, 15 funzionari in mobilità da altre PP.AA. da impiegare nelle more delle procedure concorsuali, 15 funzionari di ruolo, 5 funzionari non di ruolo e 8 Amministrativi non di ruolo in mobilità da altre PP. AA.), agli esperti (massimo 5 nel 2024) e alle spese di funzionamento. Peraltro, si rileva che con riguardo alla componente d'onere riferita agli Organi, la relazione tecnica si limita a indicarne l'importo complessivo in euro 519.035,55 per il 2024 (da giugno 2024) e in euro 889.774,09 annui a decorrere dal 2025, fornendo gli elementi di quantificazione solo in merito alla figura del Segretario generale (euro 198.201,55 per il periodo giugno-dicembre 2024 e in 339.774,09 a decorrere dal 2025) - peraltro non prevista espressamente dalla norma - consentendo di determinare solo in via residuale l'importo concernente cumulativamente il Presidente e i quattro componenti di nomina governativa. Tanto premesso appare opportuno che vengano forniti ulteriori elementi che consentano di evidenziare in modo univoco i compensi del Presidente e dei quattro componenti nominati, fornendone, altresì, i sottostanti parametri di quantificazione. Inoltre, posto che la norma prevede che il Presidente e i quattro componenti di nomina governativa, se dipendenti pubblici, siano collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, dovrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la medesima disposizione al fine di prevedere, all'atto del collocamento fuori ruolo del suddetto personale, l'indisponibilità di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, così come invece stabilito per il contingente di personale (c.d. in prestito) proveniente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali.

Riguardo al personale cosiddetto in prestito presso la Commissione andrebbe inoltre fornito un chiarimento in merito al fatto che la relazione tecnica, laddove tale personale provenga dal

comparto Funzioni centrali *ex ministeri*, valorizza al 70 per cento l'indennità di Presidenza a carico della Commissione, ossia solo per la differenza tra la predetta indennità e quella corrisposta dall'amministrazione di provenienza, mentre la norma sembrerebbe porre l'intero trattamento accessorio, di cui dovrebbe far parte anche l'indennità di presidenza, a carico della Commissione senza alcuna considerazione riguardo alla provenienza del personale.

Si evidenzia, altresì, che la suddetta quota residua di contribuzione (indicata nella misura massima di euro 1.600.000) prevista in favore della Commissione a carico delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, in quanto contributo obbligatorio, come anche confermato dalla relazione tecnica, risulta deducibile dall'imposta versata dalle medesime società sportive. Dalla disposizione deriva un conseguente minor gettito (IRES e IRAP) riconducibile a tali Enti, con oneri valutati dalla norma in 590.000 euro per il 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dal 2027, in merito ai quali non si hanno osservazioni da formulare. Peraltro, riguardo alle risorse utilizzate a copertura dei predetti oneri la relazione tecnica non fornisce elementi volti ad assicurare che la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza, pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, consenta di raggiungere l'ammontare del corrispondente finanziamento da destinare alla Commissione pari a 1.600.000 euro. Su tale aspetto appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi di informazione.

Viene, inoltre, differito dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di istituzione, all'interno delle società sportive professioniste, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie [comma 1, lett. *b*]). Al riguardo, preso atto della neutralità finanziaria della disposizione, evidenziata dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera *a*), capoverso Art. 13-*bis*, comma 10, fa fronte agli oneri per l'istituzione e il funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente

versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Con riferimento alla copertura finanziaria indicata dalla disposizione, che – secondo quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – spiega i propri effetti solo in termini di saldo netto da finanziare, si evidenzia che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di società sportive professionistiche, nonché di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai fini del ristoro delle spese sanitarie sostenute dalla suddette società e associazioni sportive in relazione all'infezione da COVID-19.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, la dotazione del suddetto Fondo è stata oggetto di un incremento pari a 20 milioni di euro per il 2022.

Al riguardo, si fa presente che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2021, in attuazione del sopracitato articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati stabiliti i criteri di gestione del Fondo istituito dalle medesime disposizioni, prevedendo, tra l'altro, che le risorse non assegnate a seguito della chiusura della procedura di erogazione dei contributi disciplinata dal medesimo decreto sarebbero rimaste nella disponibilità del Fondo stesso, per essere ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 sono stati quindi individuati, ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, e

dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022, le modalità e i termini di accesso al Fondo e di erogazione delle risorse residue dello stesso, per un ammontare complessivo di 72.940.247,52 euro.

Ciò posto, si osserva che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame afferma che il richiamato Fondo risulta, ad oggi, con una capienza residua pienamente sufficiente alla copertura degli oneri previsti dalla disposizione e che il conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 indica, nel pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri⁵, economie di spesa pari a 22.982.011,26 euro.

Alla luce di tale quadro, appare nondimeno necessario acquisire dal Governo informazioni in merito alla disponibilità delle risorse individuate dalla norma in esame, anche tenuto conto dell'ulteriore versamento di 4 milioni di euro disposto dall'articolo 4, comma 4, lettera *a*), del presente decreto. Appare, altresì, opportuno acquisire indicazioni dal Governo in ordine all'allocazione delle medesime risorse nell'ambito del citato bilancio autonomo, atteso che, per l'anno 2024, sul relativo capitolo di spesa non risultano appostate somme.

Con riferimento alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, dalla disposizione in esame si rileva preliminarmente che dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento risulta che gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sono quantificati in misura pari a quelli indicati in termini di saldo netto da finanziare.

Quanto alla riduzione, per l'anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si formulano osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data del 1° luglio scorso, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l'anno 2024, in misura pari a 79.751.212 euro e che tale

⁵ Capitolo n. 430, denominato "Fondo per ristoro spese sanitarie COVID-19 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DL 73/2021".

disponibilità risulta adeguata a far fronte anche alle riduzioni previste dall'articolo 4, comma 4, lettera *a*), e dall'articolo 16, comma 2, del presente provvedimento.

Si fa presente, altresì, che il comma 1, lettera *a*), capoverso Art. 13-*bis*, comma 13, fa fronte agli oneri derivanti dal comma 11, lettera *b*), del medesimo capoverso, valutati in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito, preso atto che l'importo degli oneri indicati corrisponde agli effetti in termini di minori entrate ascritti dalla relazione tecnica alle disposizioni del comma 11, lettera *b*), del capoverso Art. 13-*bis*, si rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

La norma modifica la disciplina delle prestazioni di lavoro sportivo rese da dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 [comma 1, lettera *a*)] e all'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021 [comma 3, lettera *a*)], consentendo, in particolare, tali prestazioni fino al limite del corrispettivo di 5.000 euro annui sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista nell'assetto già vigente in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo. Viene, quindi, disposta l'abrogazione della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 53 del DPR n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) che qualifica come redditi da lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa (comma 2). Viene, infine, sostituito con un nuovo testo il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 36 del 2021, concernente il regime

dei rimborsi per le prestazioni sportive rese da volontari sportivi. La novella, in particolare, consente il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili per le prestazioni rese⁶ (anche nel comune di residenza dell'interessato) laddove, nell'assetto previgente, il rimborso è consentito esclusivamente per specifiche spese documentate (relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute solo in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza dello sportivo, o per spese oggetto di autocertificazione, nel limite di 150 euro mensili.

La disposizione, come novellata, precisa che gli enti sportivi interessati sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La medesima comunicazione è messa a disposizione, tramite la piattaforma digitale nazionale dati⁷ (PDND) e il sistema pubblico di connettività⁸ (SPC), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. Nel confermare quanto previsto nel testo vigente della disposizione, ovvero che i rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, viene, altresì, disposto che questi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021 e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 del medesimo decreto legislativo (comma 3).

L'articolo 35, comma 8-*bis*, del decreto legislativo n. 36 del 2021 prevede che per i lavoratori dell'area del dilettantismo, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Il comma 6 dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

⁶ In occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

⁷ Di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale).

⁸ Di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che il **comma 1**, in ragione del suo carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il **comma 2** non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica risolvendosi in un mero intervento di semplificazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro sportivo, volto ad evitare ambiguità interpretative riguardo agli aspetti legati, in particolare, alla determinazione del reddito da lavoro sportivo, nelle forme del lavoro autonomo.

Con riferimento al **comma 2** la **relazione illustrativa** precisa che l'abrogazione della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 53 del DPR n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) che qualifica come redditi da lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, si rende necessaria, in quanto la norma abrogata risulta priva di coordinamento formale con l'articolo 54 del TUIR, in materia di modalità di calcolo del reddito. Nello specifico, per effetto della misura in esame, in applicazione dei criteri di ordine generale, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, richiamati nell'abrogata lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR, se conseguiti nell'esercizio di attività, senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa, sono inquadrati come svolti in modo: "abituale", rientrando nell'ordinario reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 54, commi da 1 a 6-*bis*; "occasionale", e come tali riconducibili ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *l*), del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 71, comma 2. La misura mira a prevenire potenziali erronee comunicazioni in ambito contributivo in materia di lavoro sportivo, semplificandone gli adempimenti e stimolando il corretto assolvimento dei relativi obblighi, per impedire che, dal mancato coordinamento delle disposizioni sul lavoro sportivo con quelle in materia retributiva e fiscale possa derivare un rischio di potenziali violazioni.

Sotto il profilo degli aspetti finanziari, sia la lettera *a*) che la lettera *b*) del **comma 3** non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera *b*), in particolare, prevede la possibilità di erogazione di rimborsi forfettari fino all'importo di 400 euro mensili a soggetti volontari, i quali operino nell'ambito di attività e manifestazioni sportive deliberate dalle Federazioni e Associazioni, in luogo della previgente previsione che prevedeva un limite di 150 euro mensili, finalizzato al rimborso di spese autocertificate, ove prestate fuori comune. Considerata la soglia di esenzione fiscale entro il limite di 5.000 annui e il limite massimo di 400 euro mensile, la norma non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che non risultano scontati effetti per rimborsi forfettari a soggetti volontari; ciò ferma restando la riconducibilità all'ambito del volontariato e la natura non sinallagmatica delle attività prestate. La stessa norma prevede, inoltre, a fini antielusivi, che le somme percepite dal volontario sportivo nell'ambito del dilettantismo, concorrano al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo

35, comma 8-*bis* e dall'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 (costituendo, pertanto, solo per la parte eccedente, base imponibile al relativo superamento).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo rese da pubblici dipendenti, consentendo tali prestazioni, fino al limite del corrispettivo annuo di euro 5.000, sulla base della sola comunicazione preventiva da parte dell'interessato all'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'acquisizione dell'autorizzazione di quest'ultima - in base a quanto previsto nell'assetto già vigente - in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo [comma 1, lettera *a*) e comma 3, lettera *a*)]. Al riguardo non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione evidenziate dalla relazione tecnica. Viene, quindi, disposta l'abrogazione di una norma del testo unico delle imposte sui redditi [lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 53 del TUIR] che qualifica come reddito da lavoro autonomo i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; ciò, come precisato dalla relazione illustrativa, al fine di far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la stessa si concretizza in un mero intervento di semplificazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro sportivo, volto ad evitare ambiguità interpretative riguardo agli aspetti legati, in particolare, alla determinazione del reddito da lavoro sportivo, nelle forme del lavoro autonomo. Su tale aspetto non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Viene, quindi, ridefinita [comma 3, lettera *b*)] la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari, consentendo il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, per prestazioni rese anche nel comune di residenza dell'interessato, laddove nell'assetto previgente il rimborso è previsto (senza limite) esclusivamente per le spese documentate relative vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente,

o per spese oggetto di specifica autocertificazione nel limite di 150 euro mensili. La novella, nel confermare che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente, precisa che tali importi sono inclusi nel computo degli emolumenti per l'applicazione dei limiti massimi di esclusione dall'imponibile della contribuzione previdenziale e delle imposte sui redditi, limiti stabiliti per alcune fattispecie di compensi per lavoro sportivo nell'area del dilettantismo; e che, pertanto, vengono sottoposti a tassazione e a prelievo contributivo qualora i medesimi importi superino i predetti massimali di esclusione. Tanto premesso non si formulano osservazioni.

Viene, infine, introdotto l'obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in commento (nominativi e importi) tramite apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, prevedendo che tale comunicazione sia resa immediatamente disponibile all'INL, all'INPS e all'INAIL e sia messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, anche in ragione dell'assenza di effetti finanziari scontati sui saldi di finanza pubblica in relazione alla novellata disciplina dei rimborsi forfettari in parola. Quanto ai meccanismi di comunicazione dei dati relativi ai medesimi rimborsi, che coinvolgono il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC), andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della disposizione, con specifico riguardo alle eventuali misure di rafforzamento delle dotazioni, anche infrastrutturale di natura informatica, finalizzate all'implementazione del suddetto circuito informativo tra le amministrazioni interessate.

ARTICOLO 4

Organizzazione di NADO Italia – Organizzazione nazionale antidoping in Italia

La norma prevede che NADO Italia, Organizzazione nazionale antidoping in Italia sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente e, ferme

restando le competenze in materia del Ministero della salute, continui a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della *World Anti-Doping Agency* (WADA) e le relative disposizioni organizzative interne. NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.A. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra NADO Italia e la società Sport e salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale nazionale antidoping. Viene demandato ad un DPCM o a un decreto interministeriale l'approvazione delle modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente (comma 1).

Si evidenzia che NADO Italia - Organizzazione nazionale antidoping in Italia - non è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Si rammenta, altresì, che NADO Italia costituisce un'articolazione funzionale dell'Agenzia mondiale *antidoping* (*World Anti-Doping Agency* WADA) e ha la responsabilità esclusiva in materia di adozione delle norme sportive *antidoping* in conformità al Codice mondiale *antidoping* (Codice WADA) del quale è parte firmataria. Fino al 2015 NADO Italia è stata direttamente e funzionalmente sottoposta al CONI, con utilizzo di risorse (finanziarie e di personale) riconducibili a Coni Servizi S.p.A. (oggi Sport e salute S.p.A.). A seguito del recepimento di specifiche indicazioni promananti dagli organismi *antidoping* europei e mondiali, NADO Italia è divenuta organismo funzionalmente autonomo e indipendente.

Viene, quindi, novellato il comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 al fine di limitare fino al 2025 l'applicazione del sistema di finanziamento del sistema sportivo nazionale che, nell'assetto già vigente, possiede natura permanente a decorrere dal 2019 (comma 2, lettera a)).

Il comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nel testo già vigente, prevede che, a decorrere dal 2019 (fino al 2025 per effetto della novella), il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e di Sport e salute S.p.A. sia stabilito nella misura annua del **32 per cento delle entrate** effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a **410 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le suddette risorse sono, in particolare destinate:

- al CONI, nella misura di **45 milioni di euro annui**, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- a Sport e salute S.p.A. per una **quota non inferiore a 363 milioni di euro annui**;
- per **2 milioni di euro annui**, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge, relativi alla regolazione contabile sui concorsi per pronostici sportivi destinati a

Sport e salute S.p.A. È altresì disposto che, al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente **non inferiore a 280 milioni di euro annui**, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A.

Viene, quindi, introdotto il comma 630-*bis* al predetto articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di disciplinare, a decorrere dal 2026, il livello di finanziamento del CONI, di Sport e salute S.p.A. nonché NADO Italia (non ricompresa nel testo vigente del comma 630). Il finanziamento complessivo è confermato nella misura annua del **32 per cento delle entrate** effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore **a 410 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le predette risorse sono destinate:

- al CONI, nella misura di **45 milioni di euro annui** (senza modifiche rispetto alla all'assetto già vigente a decorrere dal 2019), per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- a NADO Italia, nella misura di **7,7 milioni di euro annui** (nuova finalità di spesa rispetto all'assetto già vigente a decorrere dal 2019);
- a Sport e salute S.p.A. per una quota **non inferiore a 355,3 milioni di euro annui**, (con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente a decorrere dal 2019);
- per **2 milioni di euro**, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639 della medesima legge n. 145 del 2018 (senza modifiche rispetto alla all'assetto già vigente a decorrere dal 2019).

Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui (con una riduzione di 7,7 milioni di euro annui rispetto a quanto previsto nell'assetto già vigente a decorrere dal 2019), a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute S.p.A. (comma 2, lett. *b*).

Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per il 2024 e di euro 7.700.000 annui a decorrere dal 2025 (comma 3). Ai relativi oneri si provvede:

- per il 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁹ (comma 4, lett. *a*)).

Si rammenta che l'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2021, ha istituito per il 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;

- per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica¹⁰ [comma 4, lett. *b*)]
- a decorrere dal 2026, a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera *b*) (comma 4, lett. *c*)).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁹ Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

¹⁰ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Attribuzione di risorse a NADO Italia (comma 3)	4,0	7,7	7,7	7,7								
Attività di NADO Italia – personale (comma 3)					0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,3	1,3	1,3
Attività di NADO Italia – funzionamento (comma 3)					3,3	6,4	6,4	6,4	3,3	6,4	6,4	6,4
Maggiori entrate fiscali contributive												
Attività di NADO Italia – personale – effetti riflessi (comma 3)					0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,6	0,6	0,6
Maggiori entrate extra-tributarie												
Versamento all'entrata da parte di PCM, a valere sul contributo a fondo perduto spese sanitarie COVID-19 (comma 4, lett. a))	4,0											
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE (comma 4, lett. b))		7,7				7,7				7,7		
Riduzione risorse destinate a Sport e salute S.p.A. (comma 4, lett. b))			7,7	7,7			7,7	7,7			7,7	7,7
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali (comma 4, lett. a))					4,0				4,0			

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e con particolare riguardo al **comma 3** riferisce che questo autorizza la spesa di euro 4.000.000 per il 2024 e di euro 7.700.000 annui a decorrere dal 2025, secondo la tabella di seguito riportata e riepilogativa del dettaglio della stima dei costi annuali di NADO Italia. L'importo è stato definito in considerazione dei costi storicamente sostenuti da NADO Italia e dell'evoluzione delle attività di controllo Antidoping. Per il rateo di spesa riferito al 2024, la stima è stata effettuata calcolando le varie componenti di costo mantenendo le medesime quote percentuali considerate per l'onere annuo.

(euro)

Voce	
Costi di funzionamento (collaborazioni, acquisto beni e servizi, viaggi)	1.120.000
Costi controlli <i>Antidoping</i>	5.050.000
Costi del personale	1.300.000
Affitto sede + <i>Facility Management</i> , utenze ecc	160.000
Servizi gestione personale e <i>payroll</i> , AFC, legale	70.000
Totale Costi	7.700.000

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che NADO Italia, organizzazione nazionale *antidoping*, articolazione funzionale dell'Agenda mondiale *antidoping* (WADA) - non ricompresa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche rilevanti per la contabilità nazionale - sia dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e che per l'esercizio delle sue funzioni, la stessa si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A., organismo, viceversa, ricompreso nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche (comma 1). Viene, quindi, confermata fino al 2025 l'applicazione del meccanismo di finanziamento del sistema sportivo nazionale (riferito a CONI e a Sport e salute S.p.A.) che, nell'assetto già vigente (definito dal comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018), prevede uno stanziamento annuo a decorrere dal 2019 non inferiore a 410 milioni di euro (45 milioni di euro annui per CONI, 363 milioni di euro annui per Sport e salute S.p.A. e 2 milioni di euro annui per regolazioni contabili in materia di concorsi e pronostici sportivi) [comma 2, lett. *a*]. Il suddetto meccanismo di finanziamento viene rimodulato invece a decorrere dal 2026 (con l'introduzione di un nuovo comma 630-*bis* alla legge n. 145 del 2018) prevedendo un importo complessivo di 410 milioni di euro annui, assegnando a NADO Italia 7,7 milioni di euro annui, riducendo in pari misura le risorse destinate a Sport e salute S.p.A. e, conseguentemente, per il medesimo ammontare, il finanziamento che quest'ultima deve destinare alle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite che, in una ultima analisi, a decorrere dal 2026, dovranno farsi carico degli oneri derivanti da NADO Italia [comma 2, lettera *b*].

Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per il 2024 e di euro 7.700.000 annui a decorrere dal 2025 (comma 3).

Tanto premesso, si evidenzia che le suddette fattispecie onerose appaiono derivare dall'attribuzione, ad opera del comma 1, della personalità giuridica di diritto privato alla NADO Italia, quale agenzia tecnica indipendente. Ciò stante, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 andrebbe riferita al comma 1 e non già al comma 2 che invece si limita a confermare fino al

2025 e a rimodulare, a decorrere dal 2026, lo stanziamento complessivo destinato al sistema sportivo nazionale ricomprendendovi dal 2026 anche NADO Italia. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, considerato che la medesima relazione tecnica si limita a fornire, ai fini della quantificazione dei suddetti oneri, il dettaglio delle sole spese di funzionamento (3,3 milioni di euro nel 2024 e 6,4 milioni di euro a decorrere dal 2025), appare opportuno acquisire ulteriori elementi e dati che consentano di verificare l'importo dell'onere relativo alle spese di personale (0,7 milioni di euro nel 2024 e 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2025). In particolare, andrebbero forniti elementi in merito alla tipologia di personale (qualifica) di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi NADO Italia e alle modalità in cui si sostanzierà tale avvalimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 4 fa fronte agli oneri recati dal comma 3, pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024 e 7.700.000 annui a decorrere dall'anno 2025, con le seguenti modalità:

- per l'anno 2024, secondo quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008;
- per l'anno 2025, secondo quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- a decorrere dall'anno 2026, secondo quanto disposto dalla lettera c), a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo in esame.

Al riguardo, con riferimento alla copertura degli oneri riferiti all'anno 2024, di cui alla lettera *a)*, si rimanda alle richieste di chiarimento già formulate con riferimento all'identica modalità di copertura degli oneri individuata, per la medesima annualità, dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, capoverso 13-*bis*, comma 10, per l'istituzione e il funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Quanto alla riduzione, per l'anno in corso, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, non si formulano osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data dello scorso 1° luglio, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l'anno 2024, in misura pari a 79.751.212 euro e che tale disponibilità risulta adeguata a far fronte anche alle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, capoverso Art. 13-*bis*, comma 10, e dall'articolo 16, comma 2, del presente provvedimento.

Con riferimento alla copertura degli oneri per l'anno 2025, di cui alla lettera *b)*, si evidenzia che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026.

Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.

Infine, con riferimento alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2026, di cui alla lettera *c)*, si fa presente che, attraverso il rimando, operato dalla disposizione, al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo, si dispone che le risorse necessarie al finanziamento dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), a decorrere dal 2026, siano reperite a valere sul meccanismo di finanziamento in favore del movimento sportivo nazionale previsto dal comma 630-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, introdotto dal comma 2, lettera *b)*, dell'articolo in esame. Ai sensi di tale meccanismo, che dal 2026 sostituirà quello previsto dal

vigente comma 630 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e della NADO Italia è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF in settori di attività legati al mondo sportivo. In particolare, nel ripartire le suddette risorse, una quota pari a 45 milioni di euro è destinata al CONI, una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro è destinata alla società Sport e Salute Spa e una quota pari a 7,7 milioni di euro è destinata alla NADO Italia. Un'ulteriore quota di 2 milioni di euro è destinata, infine, alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 634 a 639 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Rispetto alla ripartizione prevista dal vigente comma 630, si prevede una riduzione di 7,7 milioni di euro del contributo destinato alla società Sport e salute Spa e una corrispondente riduzione delle risorse destinate al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, a valere sulla quota di risorse destinata alla medesima società.

Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine ai possibili effetti della riduzione, a decorrere dall'anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo rispetto alla funzionalità di soggetti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

ARTICOLO 5, comma 1

Limitazioni agli incarichi delle società di revisione dei bilanci delle società sportive quotate e non quotate

Normativa vigente: il comma 644 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha previsto che, a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, solo le società di calcio professionistiche, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci a una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, possano accedere alla ripartizione delle risorse economiche

e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B. La suddetta disposizione prevede, inoltre, che gli incarichi alle società di revisione legale abbiano durata di tre esercizi e che non possano essere rinnovati o nuovamente conferiti se non decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Relativamente alle società quotate, tuttavia, l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39¹¹, con riferimento agli "enti di interesse pubblico", - tra cui rientrano, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, anche le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea - prevede, tra l'altro, che: "L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione".

Le norme sostituiscono il secondo periodo dell'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che per le società di calcio professionistiche diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati gli incarichi alle società di revisione legale hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti. (comma 1).

Con ciò vengono tenuti fermi i limiti temporali previsti per gli incarichi di revisione legale (tre esercizi), restringendone tuttavia l'applicazione alle società di calcio professionistiche diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, posto che per queste ultime troverà invece applicazione la normativa speciale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39¹², che stabilisce, tra l'altro, che l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, afferma che il comma 1, in considerazione della sua natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo riferita ad adempimenti in ambito contabile a esclusivo carico delle società professionistiche di calcio, che vi provvedono nell'ambito delle proprie risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitano alle società

¹¹ Recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE".

¹² Recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE, che, tra l'altro, stabilisce che: "L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione".

di calcio professionistiche diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati la previsione secondo cui gli incarichi alle società di revisione legale hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.

Per le società di calcio professionistiche emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati troverà invece applicazione la normativa speciale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39¹³, che prevede, tra l'altro, che l'incarico di revisione legale abbia la durata di nove esercizi per le società di revisione.

In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, evidenziato anche dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5, comma 2

Attribuzione delle funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di opere complementari in ambito sportivo relative alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Normativa vigente. L'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 prevede che i Commissari straordinari, individuati ai sensi della medesima disposizione ai fini della realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale (comma 1), provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati. (comma 2). Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento (comma 3). Alle norme in riferimento non sono ascritti effetti

¹³ Recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE, che, tra l'altro, stabilisce che: "L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione".

finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica relativa al summenzionato decreto-legge, con riguardo alle norme in riferimento evidenzia che il raccordo dei Commissari straordinari con Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, previsto dal comma 2, comporta lo svolgimento di attività che rientrano tra quelle istituzionali dei Provveditorati stessi e, di conseguenza, vi si provvederà con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. La medesima relazione tecnica conferma che i commissari potranno avvalersi delle strutture delle amministrazioni pubbliche interessate e delle società pubbliche sulla base di convenzioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme, aggiungendo il comma 5-*ter*.l all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16¹⁴, attribuiscono all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-*bis* - con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32¹⁵-. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al decreto-legge n. 16 del 2020 è quindi aggiunto l'Allegato 1-*bis*, che elenca le seguenti opere complementari in ambito sportivo, tutte situate in Lombardia, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario:

- Stelvio Alpine Centre Lotto 1 - Adeguamento tracciati di gara;
- Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio;
- Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della *venue* di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO);
- Livigno Snow Park;
- Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento;
- Livigno Aerials & Moguls.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹⁴ Recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

¹⁵ Recante disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali.

La relazione tecnica chiarisce i motivi della nomina del commissario straordinario: far fronte alle difficoltà attuative emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano delle opere, nonché assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, e con i cronoprogrammi ivi previsti. La relazione tecnica poi richiama il contenuto delle norme e ribadisce che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Vengono poi elencati gli interventi interessati e fornite precisazioni riguardo al loro contenuto specifico. L'intervento "Stelvio Alpine Centre Lotto 1 -Adeguamento tracciati di gara" riguarda la realizzazione di una serie di interventi lungo la pista Stelvio per un generale miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle aree di partenza delle varie discipline. Il progetto, in sintesi, prevede:

- il miglioramento delle zone di partenza di tutte le discipline, con la realizzazione, solo per le partenze discesa libera e slalom, di nuovi manufatti che diventeranno i simboli della pista;
- la sistemazione del tratto finale della pista, con allargamento della stessa, per il nuovo tracciato di slalom speciale, per consentire l'attività combinata slalom-discesa;
- l'implementazione degli standard di sicurezza, con l'allargamento localizzato della pista in alcuni punti più significativi della stessa, il riposizionamento delle reti di protezione tipo A e l'installazione di nuove reti di protezione di tipo A;
- la riqualifica del tunnel sciabile di attraversamento della pista in località Fontanalunga per risolvere l'attuale interferenza dello stesso con il tracciato di gara;
- la demolizione della *ex* torre arrivi, in corrispondenza alla parte bassa della parte bassa della pista;
- la riqualifica dell'impianto di illuminazione esistente, con sostituzione degli esistenti proiettori a joduri con nuovi proiettori a LED e spostamento di alcuni dei pali esistenti in funzione del nuovo *layout* della pista.

L'intervento "Stelvio Alpine Centre Lotto 2 - impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio", prevede il miglioramento dell'impianto di innevamento esistente per adeguarlo agli standard richiesti dalle federazioni per la preparazione della pista di gara. Nell'intervento è inoltre compresa la realizzazione di un nuovo impianto di cablaggio ed un nuovo impianto di cronometraggio.

Il progetto "Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della *venue* di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO)", riguarda la realizzazione di un nuovo impianto funiviario per la tratta Bormio-Ciuk. Ad ottobre 2023 è stato sviluppato uno studio di fattibilità condiviso con i comuni di Bormio e Valdisotto con il quale è stata individuata la soluzione tecnica. Si procederà con la elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) con il relativo appalto integrato per realizzare l'opera nel 2025.

Per quanto concerne il progetto "Livigno Snow Park", si evidenzia che l'area oggetto dell'intervento è collocata sul versante orientale della valle di Livigno, nel comprensorio commerciale di Mottolino Fun Mountain, ed andrà ad ospitare le piste per le discipline di snowboard. Il nome della venue Olimpica sarà Livigno Snow Park (LSP). Il progetto prevede la sistemazione del pendio per la collocazione delle 4 piste sede di gara - Cross, HalfPipe, Slope Style, Slalom Gigante Parallelo (PGS) - e la realizzazione di un impianto di risalita, tipo seggiovia, a servizio delle sole piste di gara.

Per quanto riguarda il progetto "Livigno Snow Park - Bacino ed impianto di innevamento" l'intervento prevede la realizzazione del Bacino e dell'impianto di innevamento a servizio della Venue Livigno Snow Park.

Infine, in relazione al progetto "Livigno Aerials & Moguls", si precisa che lo stesso prevede la realizzazione dei lavori di modellazione delle piste di Aerials & Moguls.

La relazione tecnica rappresenta che le sopra descritte opere di cui all'Allegato A sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato I al DPCM dell'8 settembre 2023). Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per i citati interventi è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente. La relazione tecnica, infine, riporta una tabella con i dettagli degli interventi, i relativi codici unici di progetto (CUP), i cronoprogrammi delle attività e l'importo dell'investimento per ciascun progetto per un totale di 117,2 milioni di euro.

Come risulta dalla **relazione illustrativa**, il piano complessivo delle opere che è stato da ultimo approvato, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede due Allegati:

- nell'Allegato 1 sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data;

- nell'Allegato 2 sono invece riportate le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025.

Al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, nonché di assicurare la realizzazione delle opere olimpiche in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento, e con i cronoprogrammi ivi previsti, al comma 2, lettera *b*), si modifica quindi il citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, al fine di attribuire all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. il compito di provvedere, in qualità di Commissario straordinario, alla realizzazione delle citate opere complementari in ambito sportivo situate nel territorio della regione Lombardia.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, attribuiscono le funzioni di commissario straordinario all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» per la realizzazione di opere complementari per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato, da un lato, che al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che egli può avvalersi delle strutture della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che l'ambito di operatività del medesimo commissario, come risulta dalla relazione tecnica, è circoscritto ai soli lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente di cui all'Allegato 1 del DPCM dell'8 settembre 2023.

Si ricorda che il citato DPCM, come risulta dalla relazione illustrativa, reca il piano complessivo delle opere da ultimo approvato, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 16 del 2020, distinguendo:

- le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data (Allegato 1);
- le opere infrastrutturali aventi parziale copertura finanziaria con ultimazione stimata da relativo cronoprogramma successivamente alla data del 31 dicembre 2025 (Allegato 2).

ARTICOLO 6

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico

Le norme sono volte a sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno. A tale scopo si prevede, in via straordinaria e transitoria, che, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno affidati ordinariamente alle università, la medesima specializzazione per le attività di sostegno didattico si possa conseguire, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'offerta formativa di tali ulteriori percorsi prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare questi percorsi autonomamente o in convenzione con l'INDIRE (comma 1).

Si rammenta che l'INDIRE è incluso nell' "elenco Istat" delle p. a.

Possono partecipare ai percorsi in parola (relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato) coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti (comma 2).

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti (comma 3).

Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, fino al termine del 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi. Il fabbisogno è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto sopra menzionato (comma 4).

All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, evidenzia che l'INDIRE è un ente di ricerca di diritto pubblico che da anni vanta una consolidata esperienza nella formazione del personale della scuola e avrà il compito di organizzare i percorsi formativi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno provvedendovi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto al comma 5. La relazione tecnica informa che la platea dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai percorsi di specializzazione in oggetto si compone di 71.788 persone. La relazione tecnica ribadisce che la partecipazione di un dirigente dell'Ufficio scolastico regionale ai lavori della commissione esaminatrice nominata per la valutazione finale degli specializzandi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto detta partecipazione, come espressamente dichiarato dalle norme, rientra tra i compiti istituzionali del soggetto, per lo svolgimento dei quali non spetta

alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Infine la relazione tecnica ribadisce che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, da un lato, è espressamente previsto che gli oneri di partecipazione ai nuovi percorsi sono posti integralmente a carico dei partecipanti e, dall'altro, è specificato che le amministrazioni coinvolte provvederanno agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme prevedono che, fino al 31 dicembre 2025, l'INDIRE¹⁶ attivi dei percorsi di formazione di specializzazione sul sostegno a cui possono partecipare coloro che hanno svolto insegnamento di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Gli oneri connessi all'organizzazione e svolgimento dei corsi, incluso ogni possibile costo connesso con lo svolgimento dell'esame finale, sono posti a carico dei partecipanti. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine di regolare l'accesso ai percorsi in parola. Si rileva, inoltre, che l'articolo è presidiato da una clausola di invarianza che stabilisce che all'attuazione delle disposizioni da questo recate si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare considerato che gli eventuali oneri connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi è posto a carico dei partecipanti e tenuto conto che le altre attività amministrative da porre in essere per l'attuazione delle norme rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione e del merito.

¹⁶ Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.

ARTICOLO 7

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno per i possessori di titolo conseguito all'estero

Le norme sono rivolte a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito all'estero un titolo valido¹⁷ ai fini del sostegno didattico e al contempo hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento. A tali soggetti, in sede di prima applicazione, è consentita l'iscrizione ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, appositamente attivati dall'INDIRE se, contestualmente all'iscrizione, presentano, secondo quanto specificato dalla norma, rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno (comma 1).

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli nonché i contenuti formativi dei percorsi, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Il medesimo decreto definisce, altresì, le modalità, i termini e i costi dei percorsi; disciplina, inoltre, la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale che svolge l'incarico nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti (comma 3). All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che la platea dei destinatari dell'attività di formazione svolta dall'INDIRE in forza delle norme in esame è di 11.205 persone. Con riferimento al comma 3, è chiarito che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la partecipazione alla commissione dell'esame finale del componente esterno designato dall'USR rientra nel contesto dei compiti istituzionali, per i quali non spetta alcun compenso aggiuntivo in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. In conclusione, la relazione tecnica riporta che dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché come espressamente previsto, gli oneri connessi sono

¹⁷ La validità prevede il conseguimento del titolo in una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 206 del 2007, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto oggetto del presente articolo.

posti integralmente a carico dei partecipanti e le amministrazioni coinvolte provvedono ai relativi adempimenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono a coloro che hanno conseguito all'estero un titolo valido ai fini del sostegno didattico e al contempo hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione, ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, l'iscrizione ai percorsi di formazione appositamente attivati dall'INDIRE se, contestualmente all'iscrizione, presentano, secondo quanto specificato dalla norma, rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

I criteri di ammissibilità nonché i contenuti formativi dei percorsi sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Lo stesso disciplina la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale dei citati percorsi alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale (USR) che svolge l'incarico nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. È infine stabilito che gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti e all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi sono posti a carico dei partecipanti, la partecipazione alla predetta commissione esaminatrice del rappresentante designato dall'USR rientra nell'esercizio delle sue funzioni mentre le altre attività amministrative da porre in essere per l'attuazione delle norme rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione e del merito.

ARTICOLO 8

Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

Le norme modificano l'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Nello specifico, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze dei docenti di sostegno, viene prevista la possibilità, al sussistere di determinati requisiti, di concedere precedenza assoluta ai docenti di sostegno in servizio nell'anno scolastico precedente, fermo restando l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.

Le norme stabiliscono, inoltre, che quanto esposto è applicabile, a determinate condizioni, anche ai docenti privi del titolo di specializzazione (comma 1).

Infine, per le modifiche di cui sopra, viene disposto l'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 124 del 1999 (comma 2).

La disposizione sopra citata dispone l'emanazione di regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo 4. Il relativo regolamento è recato, da ultimo, dal decreto ministeriale (pubblica istruzione) 13 giugno 2007, n. 131: l'articolo 6 del decreto ministeriale disciplina, appunto, gli elenchi di sostegno per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e conferma che, dato il loro carattere ordinamentale, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica preso atto che la continuità didattica è garantita nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la possibilità, al sussistere di determinati requisiti, di provvedere alla conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnato al docente nel precedente anno scolastico. Tale possibilità è estendibile, in determinati casi, anche ai docenti privi del titolo di specializzazione.

Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle norme e considerato che, come risulta dalla relazione tecnica, la continuità didattica è garantita nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate.

ARTICOLO 9

Tutela dei diritti delle persone con disabilità e formazione dei docenti referenti per il sostegno

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 62 del 2024¹⁸ ha, insieme ad altri decreti, dato attuazione alla legge n. 227 del 2021 (Delega al Governo in materia di disabilità). Limitando la descrizione ai soli profili di interesse per la verifica delle quantificazioni dell'articolo 9 del decreto ora in esame, se ne evidenziano i seguenti contenuti.

Il decreto legislativo definisce e disciplina (i richiami normativi che seguono sono tutti riferiti al decreto legislativo):

- la valutazione di base, ossia il procedimento volto ad accertare la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno. Al riconoscimento della condizione di disabilità consegue la valutazione multidimensionale (vedi di seguito);
- la valutazione multidimensionale, ossia il procedimento volto a definire, anche in base ai desideri e alle aspettative e preferenze della persona con disabilità, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita (vedi di seguito);
- il progetto di vita, ossia il progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità, diretto ad individuare i sostegni per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

La valutazione di base è disciplinata dal capo II del decreto legislativo mentre la valutazione multidimensionale e il progetto di vita sono disciplinati dal capo III.

Dal 2026:

- la gestione della valutazione di base è affidata in via esclusiva all'INPS: per darvi attuazione, l'INPS è stato autorizzato, nel triennio 2024-2026, ad assumere a tempo indeterminato 2.131 unità di personale (articolo 9, comma 6), per la cui assunzione è stata a sua volta autorizzata una spesa permanente decorrente dal 2024 (articolo 9, comma 7)¹⁹;

¹⁸ Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

¹⁹ In particolare, la spesa autorizzata è pari ad euro 7.146.775 per l'anno 2024, ad euro 71.629.183 per l'anno 2025 e ad euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2026.

- il progetto di vita è elaborato dalla "unità di valutazione multidimensionale"²⁰. Per l'implementazione dei progetti di vita²¹ è istituito, presso la Presidenza del Consiglio, il "Fondo per l'implementazione dei progetti di vita", con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (articolo 31).

Per la formazione del personale che dovrà attuare la nuova normativa (dei soggetti coinvolti nella valutazione di base, della valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi ecc.) è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 (articolo 32).

In sede di prima applicazione, le norme transitorie (articolo 33) prevedono una fase di sperimentazione, dal 1° gennaio 2025 per una durata di dodici mesi e operante secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali. In particolare:

- è avviata una (prima) procedura di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni relative alla valutazione di base, cui, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7 (si tratta, come rammentato sopra, dell'autorizzazione di spesa in favore dell'INPS per le assunzioni del nuovo personale) (articolo 33, comma 1);

- è avviata una (seconda) procedura di sperimentazione volta all'applicazione provvisoria e a campione delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita, cui sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1 (si tratta, come rammentato sopra, del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita) che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per analoghe finalità (articolo 33, comma 2).

Le norme sono volte ad assicurare il completamento, entro il 31 dicembre 2024, della formazione dei soggetti²² coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita²³ ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno.

I procedimenti sopra menzionati sono descritti *supra*, nel paragrafo sulla normativa vigente.

²⁰ Compongono detta unità: la persona con disabilità; b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno; c) una persona di supporto, se nominata dalla persona con disabilità; d) un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali; e) uno o più professionisti sanitari; f) un rappresentante dell'istituzione scolastica, nei casi previsti; g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità; h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica.

²¹ Ove essi prevedano l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento.

²² Si tratta delle seguenti categorie, elencate nell'allegato B del decreto in esame: Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL; Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali; Operatori del collocamento mirato; Personale dirigenziale della Regione; Operatori degli uffici territoriali INPS; Operatori delle direzioni regionali INAIL; Operatori dei Comuni; Docenti referenti per il sostegno; Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali; Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM; Operatori delle associazioni del terzo settore; Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali; Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

²³ Di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

A tal fine le attività di sperimentazione delle procedure di valutazione di base e di valutazione multidimensionale ed elaborazione del progetto di vita sono avviate nei seguenti territori, a livello provinciale:

Brescia;

Catanzaro;

Firenze;

Forlì-Cesena;

Frosinone;

Perugia;

Salerno;

Sassari;

Trieste (**comma 1**).

Si prevede, inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (di seguito Dipartimento) nell'ambito del limite di spesa di cui al successivo comma 7, realizza le attività di sperimentazione:

- avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30²⁴. Gli incarichi affidati ad esperti hanno scadenza al 31 dicembre 2024, possono essere affidati anche a titolo gratuito (sempre entro il numero massimo di 30) e possono essere prorogati per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione. Gli incarichi sono retribuiti nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione²⁵ nel limite di spesa complessivo di 120.000 euro.

La norma non indica specificamente il profilo temporale dei predetti limiti di spesa: si desume tuttavia che le stesse siano riferibili a ciascuna delle annualità 2024 e 2025, posto che gli incarichi hanno termine al 31 dicembre 2024 ma possono essere prorogati, comunque entro il termine della sperimentazione che – ai sensi del decreto legislativo n. 62 del 2024 (articolo 33) – deve concludersi entro il 31 dicembre 2025. Coerentemente, infatti, il prospetto riepilogativo riferisce la spesa di 0,7 milioni di euro²⁶ a ciascuna delle annualità 2024 e 2025.

²⁴ Individuati tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità.

²⁵ Effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

²⁶ Con approssimazione, come di consueto, al primo decimale.

Nel caso di proroga degli incarichi il compenso sarà rideterminato nella misura indicata dal regolamento attuativo delle attività di formazione²⁷, “con oneri a carico del medesimo regolamento” (così, testualmente, la norma).

La norma, nella sua formulazione sembrerebbe fare implicitamente riferimento al Fondo - istituito presso la PCM dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024 (decritto sopra, nella sezione “normativa vigente”) – per l'attuazione delle misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base, nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, avente – si rammenta – una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025: poiché le misure di formazione sono appunto stabilite con regolamento governativo, la norma sembrerebbe prevedere che all'attuazione si provvede a valere sul sopradetto Fondo, la cui disciplina sarà dettata dal pertinente regolamento.

[comma 2, lettera a), comma 3 e comma 4];

- avvalendosi di Formez PA in qualità di società *in house* della Presidenza, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024 **[comma 2, lett. b)];**
- stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative **[comma 2, lett. c)].**

Con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2 svolge una serie di attività formative (**comma 5**).

In particolare, il Dipartimento: redige il syllabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti; eroga la formazione; individua i materiali formativi da predisporre e diffondere; definisce il cronoprogramma delle attività formative; individua i destinatari delle attività formative, comunque nel numero massimo di 2.500 unità; realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative. Le predette attività sono svolte, secondo la norma, nelle more dell'adozione del decreto (sopra descritto) che dovrà disciplinare le misure di formazione (previsto dal più volte citato articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62).

Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti compensi né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative²⁸, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024 (comma 6).

Il **comma 7**, testualmente, dispone che “Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024, e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.”.

²⁷ Di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. L'articolo prevede misure per la formazione dei soggetti coinvolti nelle valutazioni di base, di valutazione multidimensionale strumentali alla redazione dei progetti di vita.

²⁸ Secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come più volte rammentato, il citato articolo 32 ha istituito un fondo (non un'autorizzazione di spesa) con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025 per garantire una formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base, nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita (comma 7).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Risorse per Formez PA, per i servizi collegati all'erogazione della formazione [comma 2, lett. b)]	3,0				3,0				3,0			
Emolumenti e rimborsi spese agli esperti (comma 4)	0,7	0,7			0,7	0,7			0,7	0,7		
Spese di funzionamento collegate alle attività formative (comma 5)	0,8				0,8				0,8			
Rimborso spese di viaggio per partecipanti alle attività formative (comma 6)	1,0				1,0				1,0			
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate alle misure di formazione di cui all'art. 32, c. 3, del D.Lgs. 62/2024, (comma 7)	5,5	0,7			5,5	0,7			5,5	0,7		

La relazione tecnica evidenzia che le norme individuano le province interessate dall'applicazione in via sperimentale sin dal primo gennaio 2025 delle disposizioni che prevedono la predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e la redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo n. 62 del 2024 (di seguito "decreto legislativo") e disciplina le iniziative formative che si svolgeranno nelle province stesse.

Le disposizioni in esame intervengono per disciplinare le fasi delle sperimentazioni che in base al decreto legislativo avrebbero dovuto essere normate da tre separati regolamenti, non

ancora emanati. In ragione dei tempi di approvazione di tali regolamenti e tenuto conto che la formazione in questione deve completarsi entro il 31 dicembre 2024, si è deciso di intervenire con la proposta in esame per determinare quali siano i territori interessati dalla sperimentazione e disciplinare chi debba occuparsi di erogare in tali territori la formazione ai soggetti impegnati.

Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto la relazione tecnica allegata al decreto legislativo prevedeva che le sperimentazioni avrebbero riguardato, ciascuna, sino al 20 per cento della popolazione italiana e su tale base stimava l'impatto delle sue disposizioni sui saldi di finanza pubblica. La relazione in esame evidenzia che nei nove territori effettivamente individuati dalle norme risiede appena il 9,92 per cento della popolazione italiana. Le sperimentazioni previste dal decreto legislativo riguarderanno, quindi, una percentuale della popolazione inferiore a quella che si prevedeva fosse interessata, con la conseguenza che gli oneri che ne deriveranno non potranno essere superiori a quelli stimati in sede di emanazione del decreto legislativo.

I commi 2 e 3 stabiliscono quali siano i soggetti che realizzeranno le iniziative indicate al comma 1. In particolare si prevede che il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito: "Dipartimento") svolga le attività di attuazione e di coordinamento avvalendosi di 30 esperti nonché di Formez, per il servizio di formazione a distanza o altri servizi collegati all'erogazione della formazione, o stipulando convenzioni o protocolli coi soggetti indicati dalla norma²⁹, comunque nel limite della spesa che sosterebbe per assicurare direttamente le attività formative, come da stima indicata di seguito.

Nello stimare la spesa occorrente per lo svolgimento delle attività affidate a Formez PA si è tenuto conto delle interlocuzioni con tale soggetto, nonché del fatto che Formez curerà l'implementazione della piattaforma informatica a supporto della formazione che rimarrà nel patrimonio del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e potrà essere utilizzata anche per la formazione a carattere nazionale da assicurare nell'anno 2025 e che sarà disciplinata col regolamento di cui all'articolo 32 del decreto legislativo. Inoltre, a Formez PA sarà anche affidata la gestione amministrativa ed economica degli esperti - ferma restandone la selezione a cura del Dipartimento nonché la gestione dei rimborsi spese agli stessi esperti e al personale impegnato nelle attività formative. Per le attività svolte da Formez la relazione tecnica stima una spesa di 3 milioni di euro.

Il comma 4 dispone che gli esperti saranno remunerati per l'attività svolta nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui *pro capite* e complessivo di 600.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Si tratta

²⁹ La RT menziona, probabilmente per un refuso, i soggetti "di cui all'allegato l)", non presente nella disposizione di cui trattasi.

di spese rivolte a soggetti potenzialmente appartenenti a una qualsiasi delle categorie erariali e previdenziali, per cui è prudentiale valutare un effetto sul saldo dell'indebitamento uguale a quello sul saldo netto da finanziare, ferma restando la puntuale liquidazione della componente erariale e previdenziale in sede applicativa. In più, agli esperti potranno essere rimborsate le spese di missione sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura media di 4.000 euro *pro capite*, corrispondente ad un onere massimo complessivo di 120.000 euro tra tutti. Si tratta di spese alle quali si applica l'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR). Giacché tale articolo prevede effetti fiscali che variano in funzione della effettiva situazione individuale, è più prudente considerare, per la spesa in questione, un effetto sull'indebitamento netto pari a quello sul saldo netto da finanziare, ferma restando la puntuale liquidazione della componente erariale in sede applicativa. Rimanendo sugli oneri connessi all'attività degli esperti, va anche precisato che gli stessi, al fine di assicurare l'erogazione dei corsi di formazione in presenza, svolgeranno l'attività anche sul territorio. In tale evenienza, occorrerà rimborsare le spese di missione che sosterranno. Per dare certezza a tali spese, si prevede un limite massimo di 120.000 euro, corrispondenti a 6.666 euro in media per ciascuno dei 18 esperti - due per provincia - che avranno l'obiettivo di erogare la formazione sul territorio. La relazione tecnica afferma che il limite di spesa è congruo: infatti, supponendo che siano necessari circa dieci viaggi per esperto (sessioni formative in presenza più altri viaggi per coordinarsi con gli enti e le amministrazioni coinvolti sul territorio), che ciascun viaggio costi 200 euro andata e ritorno, che siano necessario sostenere spese di alloggio per due notti ciascuna delle quali costi 100 euro e che il vitto costi 200 euro per viaggio, si giunge ad una stima di $18 \times 10 \times (200 + 200 + 200) = 108.000$ euro. Ai fini del computo dell'onere, sostiene la RT, si considera che gli esperti svolgeranno la propria opera nel 2024. Il relativo onere trova copertura ai sensi del comma 7, e ha natura di spesa corrente per acquisto di servizi.

Quanto agli oneri amministrativi derivanti dalla gestione degli esperti e dal pagamento dei relativi emolumenti, vi si provvederà nell'ambito della convenzione con Formez PA e, dunque, nel limite di spesa di cui al comma 2, lettera *b*). Per l'impiego degli esperti si stima dunque una maggiore spesa di 720.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025: prudentialmente si considera un effetto sull'indebitamento netto pari a quello sul saldo netto da finanziare.

La disposizione che prevede la possibilità di prorogare i contratti degli esperti, per consentire loro di proseguire l'attività e coprire anche le necessità formative nell'anno 2025 nei territori non oggetto della sperimentazione, non comporterà oneri sino a che non sarà adottato il regolamento di cui all'articolo 32 del decreto legislativo, poiché è tale regolamento che deve disciplinare la formazione che si svolgerà nel 2025. Sarà tale regolamento a determinare l'importo da riconoscere agli esperti che svolgano l'attività oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Il comma 5 disciplina le attività che il Dipartimento dovrà svolgere, anche avvalendosi degli esperti, di Formez PA e delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2, per realizzare la formazione propedeutica alla sperimentazione di cui trattasi. Le iniziative formative in questione hanno natura rimodulabile, giacché viene predeterminato solo il numero massimo di discenti, pari al più a 2.500, ma non il numero di ore di formazione erogate, o il riparto delle stesse tra ore in presenza e a distanza. Ciò consente di rispettare, in ogni caso, il limite della copertura recata dal comma 7. Quanto al numero di 2.500 discenti, si rappresenta che si tratta di un numero realistico, tenuto conto che le nove province in questione corrispondono al 10 per cento circa della popolazione residente e che i destinatari della formazione saranno individuati come riepilogato nella tabella che segue, nell'ambito dei destinatari di cui all'Allegato 1.

Destinatari	Nr. di enti	Nr. discenti per ente	Nr. totale destinatari
Servizio sanitario regionale/ASL	1 ASL per ciascuna delle 9 province	10 operatori ed 1 dirigente	99
Ambienti territoriali sociali	6 ambiti in media per le 9 province	2 operatori ed 1 dirigente	162
Collocamento mirato	1 ufficio per provincia	1 operatore	9
Personale dirigenziale della regione	9 regioni coinvolte	2 dirigenti	18
INPS	1 ufficio per ciascuna delle 9 province	1 operatore	9
INAIL	1 ufficio per ciascuna delle 9 regioni	1 operatore	9
Comuni	7.896 Comuni nel Paese	1 operatore	7.896x 10%= 790
Docenti referenti per il sostegno	7.981 istituzioni scolastiche	1 operatore	7.981x 10%= 798
Ordine professionale dei medici	1 ordine per provincia	1 professionista	9
Ordine professionale degli infermieri	1 ordine per provincia	1 professionista	9
Ordine professionale degli psicologi	1 ordine per provincia	1 professionista	9
Ordine professionale degli assistenti sociali	1 ordine per provincia	1 professionista	9
Ordine professionale dei fisioterapisti	1 ordine per provincia	1 professionista	9
Ordine professionale degli educatori professionali	1 ordine per provincia	1 professionista	9
Atenei e istituzioni AFAM	1 ateneo ed 1 AFAM per provincia	1 dipendente	18
Associazioni del terzo settore	30 per ciascuna delle 9 province in media	1 operatore	270
Organizzazioni sindacali	5 per ciascuna delle 9 province	1rappresentante	45
Enti ecclesiastici	1 per provincia	5 operatori	45
Totale			2.326

Per svolgere le iniziative formative, inoltre, occorrerà affrontare le seguenti spese:

1. affitto delle sedi formative, allestimento delle stesse, servizi di accoglienza, *catering* e servizi di guardaroba;
2. servizi di regia, *streaming* e sottotitolazione;
3. predisposizione tipografica, stampa e diffusione dei materiali formativi;
4. rimborso delle eventuali spese di viaggio per i destinatari della formazione. Con riguardo a questo ultimo punto la relazione tecnica specifica che le sessioni di formazione saranno organizzate in modo tale da escludere tanto le spese di alloggio che quelle di vitto dal momento che ciascuna sessione di formazioni sarà svolta principalmente da remoto e con un solo giorno di presenza.

Le spese per le iniziative formative saranno poste a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a carico, come indicato nel comma 6, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del Decreto legislativo.

Occorrerà formare 2.500 soggetti che fruiranno delle iniziative formative a supporto delle sperimentazioni. Ciascuno di essi seguirà un corso di formazione della durata di otto giorni, diviso in due distinte sessioni da quattro giorni ciascuna. In ciascuna sessione, un giorno sarà in presenza e gli altri a distanza, sicché, come già accennato, non vi sarà necessità di rimborsare ai discenti alcuna spesa per l'alloggio.

Ipotizzando che la formazione in presenza si svolga presso sale congressi in affitto da 200 posti ciascuna, occorrerà affittarne per 26 giorni complessivi così determinati:

$2.500 \text{ numero complessivo dei partecipanti} / 200 \text{ numero dei partecipanti per sala} = 12,5$
sale che viene arrotondato all'unità successiva ossia 13. 13 sale per due giorni di formazione = 26 sale occupate per un giorno ciascuna.

Per ciascuna sala si stima una spesa di 2.000 euro + 22 per cento di IVA per l'affitto, di 6.000 euro + 10 per cento IVA per il *catering*³⁰ e di 6.500 euro + 22 per cento di IVA per i servizi di regia audio-video, streaming, interpretariato LIS e sottotitolazione. La spesa complessiva è pari a $(2.000 \times 1,22 + 6.000 \times 1,1 + 6.500 \times 1,22) \times 26 = 441.220$ euro.

Tale spesa si verificherà nel 2024, considerato che le iniziative formative a supporto delle sperimentazioni dovranno completarsi prima che inizino a trovare applicazione, nei relativi territori, i Capi II e III del decreto legislativo, quindi entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, occorrerà provvedere alla stampa dei materiali formativi cartacei. Si prevede che il corso debba essere accompagnato dalla fornitura, a ciascuno dei discenti, di un volume da 200 pagine a cui si aggiungono altri 500 volumi di scorta. Si stima un costo massimo di 20 euro a volume IVA compresa, oltre a 20.000 euro complessivi di servizi di grafica tipografica. La spesa totale è di $3.000 \text{ volumi} \times 20 \text{ euro} + 20.000 \text{ euro} = 80.000$ euro. Inoltre,

³⁰ Sulla base del *benchmark* di recenti contratti sottoscritti dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

occorrerà predisporre i materiali formativi video. A tal riguardo, occorrerà un servizio di regia e composizione video, per un corso della durata complessiva di 6 giorni, otto ore al giorno, 48 ore complessive, diviso in più moduli fruibili anche indipendentemente e in tempi diversi. Si stima una spesa di 5.000 euro per ora di video, per una spesa totale di 48 ore x 5.000 = 240.000 + 22 per cento di IVA = 292.800 euro da sostenere interamente nel 2024. Quanto alla realizzazione della piattaforma informatica, vi si provvederà nel limite delle risorse di cui al comma 2, lettera *b*).

In totale la spesa da sostenere per la formazione disciplinata dal comma 5³¹ ammonterà a circa 0,82 milioni di euro per il 2024.

Il comma 6 dispone che i discenti parteciperanno alla formazione a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

La relazione tecnica sottolinea che al personale impegnato nelle giornate formative in presenza occorrerà rimborsare le sole spese sostenute per il viaggio sino alla sede formativa. Non occorrerà rimborsare le spese di alloggio poiché le giornate in presenza saranno due non contigue, e nemmeno quelle di vitto perché nelle sedi della formazione in presenza sarà organizzato un servizio di *catering*. Supponendo, anche prudenzialmente, un costo medio di 200 euro al giorno per discente, tenuto conto che i giorni in presenza saranno due, si stima di sostenere nel 2024 la seguente spesa: 2.500 partecipanti x 2 giorni x 200 euro = 1.000.000 di euro, a cui si provvederà nell'ambito della convenzione con Formez PA e, dunque, nel limite di spesa di cui al comma 2, lettera *b*).

Il comma 7 reca la copertura dei commi 2, 4, 5 e 6, che recano un onere di 5,54 milioni per l'anno 2024, e di 0,72 milioni di euro per l'anno 2025. La copertura è disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ampiamente capiente considerato che è iscritta in bilancio per 20 milioni nel 2024 e 30 milioni nel 2025, sia come saldo netto che come fabbisogno e indebitamento netto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono nel quadro della riforma della legislazione sulla disabilità, con particolare riferimento ad alcune delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 62 del 2024. È utile rammentare che detto decreto ha previsto, a regime dal 2026, nuovi istituti (fra i quali: la "valutazione di base", la "valutazione multidimensionale" e il "progetto di vita") e, in fase transitoria per gli anni 2024 e 2025, sia una sperimentazione locale dei nuovi istituti sia

³¹ La relazione tecnica, per quello che appare un mero refuso, fa riferimento al comma 4.

apposite misure di formazione, la cui attuazione era demandata a regolamenti governativi tuttora non adottati.

Quanto alle risorse previste a regime, il citato decreto legislativo ha disposto un'apposita autorizzazione di spesa permanente per le nuove assunzioni presso l'INPS, cui è stata affidata l'attuazione dei nuovi compiti³².

Quanto alle risorse previste, invece, per la fase transitoria, si rammenta che ai sensi del medesimo decreto legislativo:

- per la formazione del personale che dovrà attuare la nuova normativa è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025;
- alla sperimentazione della "valutazione di base", per gli anni 2024 e 2025 si provvede con le risorse di cui all'autorizzazione di spesa per le nuove assunzioni dell'INPS, decorrenti dal 2024;
- alla sperimentazione della "valutazione multidimensionale" e del "progetto di vita" sono destinate le risorse del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Nel predetto quadro della legislazione vigente, l'articolo ora in esame interviene a disciplinare direttamente taluni profili che erano demandati a regolamenti attuativi, al fine di assicurare il completamento, entro il 31 dicembre 2024, della formazione dei soggetti interessati dall'applicazione delle nuove norme.

Più specificamente, l'articolo ora in esame: individua direttamente nove territori provinciali nei quali procedere alla sperimentazione (comma 1); attribuisce le attività di formazione al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (comma 2), elencandole specificamente (comma 5): il Dipartimento potrà provvedervi avvalendosi di esperti (massimo 30), di Formez PA o stipulando convenzioni con le amministrazioni e le associazioni interessate (commi da 2 a 4); riconosce ai discenti i soli rimborsi spese, con esclusione di ogni altro emolumento (comma 6); autorizza la spesa di 5,54 milioni per l'anno 2024, e di 0,72 milioni di

³² In particolare, la spesa autorizzata è pari ad euro 7.146.775 per l'anno 2024, ad euro 71.629.183 per l'anno 2025 e ad euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2026.

euro per l'anno 2025 per l'attuazione dei commi 2, 4, 5 e 6, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.

La predetta autorizzazione di spesa riguarda i seguenti oneri:

- 3 milioni di euro per il 2024 da destinare a Formez-PA per la formazione (comma 2);
- 720.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per emolumenti e rimborsi spese degli esperti incaricati dal Dipartimento (comma 4);
- 814.020 euro per il 2024 per le attività di formazione svolte dal Dipartimento (comma 5, non indicati in norma ma ricostruibili dalla relazione tecnica e riscontrabili dal prospetto riepilogativo);
- 1 milione di euro per il 2024 per i rimborsi delle spese di viaggio dei partecipanti alla formazione (comma 6).

La relazione tecnica illustra gli elementi posti a base della quantificazione, che appaiono riscontrabili.

Ciò premesso, si evidenzia preliminarmente che gli oneri riferiti ai commi 2, 4 e 6 sono tutti configurati come limite massimo di spesa e le relative attività appaiono modulabili nel limite delle disponibilità finanziarie e dunque, limitatamente a questo profilo, non si formulano osservazioni, essendo gli oneri limitati all'entità del relativo stanziamento, ciò anche tenuto conto che, in sostanza, la norma in esame dispone in via legislativa circa una disciplina transitoria già demandata a regolamenti attuativi e per la quale erano già state stanziare le necessarie risorse.

Riguardo all'attività degli esperti di cui ai commi 2, 3 e 4, si segnala che, mentre il prospetto riepilogativo degli oneri e la norma di copertura finanziaria di cui al comma 7 quantificano i medesimi oneri sia per l'anno 2024 sia per l'anno 2025 - presupponendo quindi una proroga della citata attività nell'anno 2025 a prescindere dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024 - la relazione tecnica invece precisa che la norma non comporterà oneri sino a che non sarà adottato il predetto regolamento poiché è quest'ultimo che deve disciplinare la formazione che si svolgerà nel 2025 e sarà sempre tale

regolamento a determinare l'importo da riconoscere agli esperti che svolgono l'attività oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Sulla base di tali considerazioni quindi la quantificazione di un onere, per di più da considerare come tetto di spesa, anche nell'anno 2025, non appare del tutto coerente.

In questo quadro, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alle seguenti possibili modificazioni da introdurre nel testo del provvedimento:

- al comma 2, da un lato, dovrebbe essere esplicitato, alla lettera *a*), che il limite di spesa complessivo relativo all'attività degli esperti (desumibile dal comma 4 e dalla relazione tecnica), è pari a 720.000 euro per l'anno 2024, dall'altro, dovrebbe essere valutata l'opportunità di non quantificare oneri con riguardo all'anno 2025, rimodulando conseguentemente la copertura finanziaria di cui al comma 7, posto che per tale anno la fissazione dell'importo da riconoscere agli esperti che svolgono l'attività oltre il termine del 31 dicembre 2024 viene rimessa al regolamento, come per altro già previsto a legislazione vigente;
- sempre al comma 2, dovrebbe essere altresì esplicitato, alla lettera *c*), che la stipula dei protocolli di intesa e delle convenzioni deve aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché con riferimento ad essi il provvedimento non destina alcuna risorsa;
- con riguardo al comma 3, dovrebbe essere precisato, riformulando il secondo periodo, che, sia la disciplina delle attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione, sia la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2025 degli incarichi di formazione nei predetti territori è rimessa al regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024 che può provvedere anche a rideterminare la misura massima individuale e complessiva del compenso dovuto per i medesimi incarichi a valere sulle risorse del fondo di cui al citato all'articolo 32, comma 2, come già previsto a legislazione vigente;
- al comma 4, dovrebbe essere valutata l'opportunità di espungere il terzo periodo, per effetto della riformulazione del comma 3 testé proposta;

- per gli oneri derivanti dal comma 5 dovrebbe essere inserita un'esplicita autorizzazione di spesa, pari a 820.000 euro per l'anno 2024, posto che essa è desumibile solo dalla relazione tecnica e dalla norma di copertura finanziaria³³.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4, quarto periodo, dell'articolo 9 prevede che, in caso di proroga degli incarichi assegnati agli esperti presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il relativo compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2 (*rectius* comma 1) del decreto legislativo n. 62 del 2024, con oneri a carico del medesimo regolamento. Fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, appare anzitutto necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla formulazione della disposizione finanziaria in commento, al fine di individuare in modo univoco quali risorse si intendano utilizzare con finalità di copertura.

In proposito, si rileva, in primo luogo, che i commi 1 e 2 del predetto articolo 32 del decreto legislativo n. 62 del 2024 demandano ad un apposito regolamento ministeriale la definizione delle misure di formazione dei soggetti coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita delle persone con disabilità, di cui ai Capi II e III dello stesso decreto legislativo n. 62 del 2024, nonché la definizione delle iniziative formative di carattere nazionale congiunte e dei trasferimenti di risorse alle regioni per la formazione di carattere territoriale. Per l'attuazione di tali disposizioni, il successivo comma 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

Tutto ciò premesso, si segnala, da un lato, che il comma 7 dell'articolo in esame, nel prevedere un'autorizzazione di spesa finalizzata all'attuazione del presente articolo, richiama anche

³³ la cifra è desumibile dal seguente calcolo: 5,54 milioni di euro (autorizzazione di spesa generale) – 3 milioni (comma 2) – 720.000 euro (comma 4) – 1 milione (comma 6) = 820.000 euro.

l'attuazione del comma 4 e, pertanto, appare già provvedere agli oneri derivanti dalla proroga degli incarichi disposta dalla norma in esame, pari a 720.000 euro per l'anno 2025.

In particolare, si osserva che tali oneri – di entità equivalente a quelli previsti dal presente provvedimento per l'attività svolta dagli esperti nell'anno 2024 – sembrerebbero essere stati computati, in base a quanto emerge dalla relazione tecnica, tenendo conto del compenso ad essi spettante e del rimborso delle spese di missione sostenute.

In tale quadro, andrebbe pertanto acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla correttezza di tale ricostruzione e all'opportunità di modificare conseguentemente la disposizione di cui al comma 4, quarto periodo, nel senso di prevedere che la eventuale rideterminazione dei compensi abbia luogo nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7 dell'articolo in esame, che già provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, salvo non voler integralmente rinviare la possibilità di proroga degli incarichi e la disciplina dei relativi compensi al regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024, come prospettato nella parte relativa ai profili di quantificazione.

Come anticipato, si rileva quindi che il comma 7 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, pari a 5,54 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nel ricordare che il predetto fondo reca una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025, si segnala che la relazione tecnica sul punto si limita ad affermare che il Fondo oggetto di riduzione risulta "ampiamente capiente".

Ciò posto, nel rilevare che le disposizioni istitutive del Fondo sono entrate in vigore il 30 giugno scorso, successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva possibilità di utilizzare le risorse stanziare per ciascuno degli anni 2024 e 2025, senza che da ciò derivi pregiudizio alla realizzazione delle ulteriori attività formative che, in base alla normativa di riferimento, trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Dal punto di vista formale, andrebbe infine valutata l'opportunità – sulla quale si richiede l'avviso del Governo – di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che oggetto di riduzione è il Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, posto che tale ultima disposizione non reca un'espressa autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025

Le norme recano disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 per le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado. Nello specifico, si dispone la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano determinati requisiti³⁴ e risultino in servizio da almeno tre anni a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare.

Per i soggetti vincitori del summenzionato concorso ma destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, invece, è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, trascorso il quale gli stessi sono immessi in ruolo. La decorrenza giuridica ed economica per l'immissione è prevista dal 1° settembre 2025. Sempre con riferimento ai medesimi soggetti, le norme prevedono che il periodo tra la revoca o la risoluzione del contratto e l'inizio del contratto annuale di supplenza non rileva ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.

Sia i docenti confermati in ruolo sia i docenti con contratto di supplenza devono, entro il termine del 30 giugno 2025, acquisire trenta crediti formativi³⁵; l'accesso ai relativi corsi è previsto di diritto con oneri a carico degli interessati. La mancata acquisizione determina la risoluzione del contratto o la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito (commi 1 e 2).

Infine, viene disposto che i vincitori dei concorsi, indetti con i decreti n. 498 e n. 510 del 2020 del Ministero dell'istruzione, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme

³⁴ Abbiano superato il periodo di formazione e prova.

³⁵ Crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito (comma 3).

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il comma 3 regola la posizione di coloro che hanno superato determinati concorsi partecipando a prove scritte suppletive riservate a coloro che erano in possesso di un provvedimento giurisdizionale che li ammetteva a sostenerle. In particolare, tali soggetti lamentavano di non aver potuto partecipare alle sessioni ordinarie della prova scritta dei concorsi perché, in piena fase pandemica, erano affetti da Covid-19 ovvero erano in quarantena, e, perciò, erano ricorsi al giudice amministrativo chiedendo il riconoscimento del loro diritto a poter sostenere la prova scritta. La giurisprudenza in prima battuta ha riconosciuto la validità della richiesta ma, in un secondo tempo, a seguito dell'adozione di un mutato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito la regola generale secondo cui l'impedimento individuale a partecipare alle prove di un concorso pubblico è a carico dell'interessato e applicabile anche in caso di positività al Covid-19 e di sottoposizione al relativo regime restrittivo. La ratio della norma secondo la relazione illustrativa, è quella di sanare la posizione di coloro che si sono trovati a partecipare alle prove suppletive indette ai sensi di provvedimenti giurisprudenziali poi caducati.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle norme precisando che la platea complessiva dei docenti che hanno superato il periodo di formazione e prova e risultano in servizio con riserva è pari a n. 412 soggetti. Infatti, come verificato dal Ministero dell'interno, risulta che i docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al concorso 2016 sono 1.310 di cui 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli che hanno consolidato la loro posizione. I restanti 412, potenziali destinatari delle norme in esame, sono così articolati: 239 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli; 95 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli per le relative classi di concorso nell'ambito di ricorsi collettivi con esiti parzialmente favorevoli rispetto ad altre classi di concorso; 55 non è possibile verificare gli esiti del contenzioso; 23 hanno giudizi ancora pendenti.

Nel dettaglio i soggetti cui è riferibile la supplenza annuale, di cui al comma 2, sono quantificabili in 125 ottenuti dall'insieme dei candidati che hanno ottenuto pronunce sfavorevoli (239) al netto di quelli per la cui la stessa non risulta ancora eseguita (114).

Per differenza è ottenuta la platea dei docenti confermati in ruolo con condizione, di cui al comma 1, per totali 287 soggetti (114 destinatari di pronuncia sfavorevole non eseguita + 95 destinatari di pronuncia parzialmente sfavorevole non eseguita + 55 senza possibile verifica esito contenzioso + 23 con giudizi pendenti).

La relazione tecnica specifica, inoltre, che quanto stabilito dal comma 1 non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, che restano invariate, e non comporta oneri aggiuntivi, dato che le disposizioni confermano in ruolo soggetti attualmente in servizio.

Lo stesso comma prevede che la conferma in ruolo, a cui è associata la conservazione dell'anzianità giuridica ed economica, è vincolata al conseguimento dei crediti formativi.

La relazione dichiara che anche quanto stabilito dal comma 2 garantisce l'invarianza finanziaria posto che: la platea dei destinatari è predeterminata; viene espressamente negato il riconoscimento giuridico-economico del lasso temporale intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e la data di inizio del servizio del contratto annuale di supplenza; le disposizioni intervengono sulle facoltà assunzionali già autorizzate e, in ogni caso, il personale beneficiario è immesso in ruolo con la classe stipendiale corrispondente alla fascia 0-8.

Infine, è riportato che il comma 3 non presenta caratteri finanziari poiché non incide sulla determinazione delle facoltà assunzionali, per l'immissione in ruolo, e dato il carattere ordinamentale con riferimento alle graduatorie di merito. Nel dettaglio si specifica che, in base alle risultanze del Ministero dell'istruzione e del merito, risultano: per la scuola primaria e dell'infanzia circa 76 docenti (53 confermati in ruolo e 23 in graduatoria); circa 216 (178 confermati e 38 in graduatoria), con riferimento alla scuola secondaria.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano determinati requisiti e risultino in servizio da almeno tre anni a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Per i soggetti vincitori del summenzionato concorso ma destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, invece, è prevista la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, trascorso il quale gli stessi sono immessi in ruolo. Entrambi i destinatari delle norme sono comunque tenuti, entro il termine del 30 giugno 2025, ad acquisire, con oneri a proprio carico, trenta crediti formativi del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti.

Ciò premesso, pur prendendo atto del fatto che gli oneri connessi allo svolgimento dei corsi di formazione sono posti a carico dei partecipanti e che la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri precisando che il personale di nuovo inquadramento in ruolo sarà immesso nella classe stipendiale corrispondente alla fascia 0-8 ossia quella iniziale, appare comunque necessario un

chiarimento da parte del Governo in merito ai soggetti vincitori di concorso destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che sottoscriveranno un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, ai fini della successiva stabilizzazione. In particolare, dovrebbe essere chiarito se i posti lasciati liberi per effetto dei provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto siano stati nel frattempo occupati a seguito di nuove assunzioni e, in tal caso, se i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti avevano dovuto lasciare il proprio posto. Si rileva, inoltre, che le norme recate dal comma 3 confermano in via definitiva la validità dei concorsi, indetti con i decreti n. 498 e n. 510 del 2020 del Ministero dell'istruzione e della conseguente immissione in ruolo e nelle graduatorie di merito, rispettivamente, dei vincitori e degli idonei. Atteso che anche le norme in esame intendono sanare situazioni oggetto di controversie giurisdizionali, e si limitano, eventualmente, a dare continuità al servizio su posti che avrebbero comunque dovuto essere coperti, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 11

Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri

Le norme prevedono la possibilità di assegnare un docente di lingua italiana alle classi che hanno il 20 per cento o più di studenti stranieri iscritti per la prima volta ad una scuola italiana e non sono in possesso delle competenze linguistiche di base. Tale possibilità è prevista a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, ed è concessa nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, tenuto conto del fabbisogno della relativa classe di concorso (comma 1).

In relazione agli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta, al fine di accertare le competenze linguistiche in ingresso e di predisporre i piani didattici personalizzati, è prevista, inoltre, la possibilità che le istituzioni scolastiche stipulino accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse del Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027" e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Si rammenta che il Programma Nazionale, a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, contiene le priorità strategiche del settore istruzione ed ha una durata settennale.

Il Programma concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di *Policy*4 della Politica di Coesione, "Un'Europa più sociale", puntando a migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, a promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione inclusiva e di qualità, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture, a potenziare l'apprendimento permanente.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, la dotazione finanziaria del Programma ammonta a circa 3,8 miliardi di euro, ripartiti come segue:

- oltre 2,8 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta;
- circa 960 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative.

Il PN 21 – 27 è rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione e ai CPIA di tutto il territorio nazionale. Per il programma si veda il sito ministeriale <https://pn20212027.istruzione.it/>.

Si rammenta altresì che i CPIA (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti), istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012, promuovono l'istruzione degli adulti e costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo. Per una descrizione si veda il sito ministeriale

<https://www.miur.gov.it/web/guest/i-centri-provinciali-per-l-istruzione-degli-adulti>.

È, poi, disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche con un determinato tasso di studenti stranieri con carenze di conoscenza della lingua italiana promuovano attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027"³⁶, sopra descritto (comma 3).

Da ultimo, si prevede (comma 4) che il decreto annuale del Ministero dell'istruzione (di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 234 del 2021) definisca, oltre a quanto già previsto a legislazione previgente, anche il numero di classi con tasso di studenti stranieri pari o superiore al 20 per cento a cui assegnare un docente di lingua italiana per il potenziamento delle competenze di base di tali studenti e il relativo numero dei posti di docente dedicati.

Si rammenta che il predetto comma 335, nel testo previgente, stabilisce che con decreto annuale del Ministro dell'istruzione:

³⁶ In attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.

- è rilevato il personale cessato e quello in servizio a tempo indeterminato³⁷ sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, inclusa l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria³⁸, tenendo conto delle esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR [comma 335, lett. a)];
- sono definiti il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato l'insegnamento di educazione motoria e il relativo numero dei posti di insegnamento [comma 335, lett. b)];
- è rilevato il numero di classi in deroga al numero minimo di alunni richiesto, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione [comma 335, lettera b-bis)].

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al comma 335 della legge 234 del 2021, non ascriveva effetti alla previsione dell'introduzione, nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, dell'insegnamento dell'educazione motoria dal momento che si sarebbe provveduto nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto previsto dal già citato comma 335.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica conferma il contenuto delle norme e precisa dalle norme non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi, con riferimento ai commi 1 e 4, di disposizioni che operano nei vigenti limiti di organico. Specificatamente, il personale da assegnare, individuato tramite decreto ministeriale, rappresenterà il numero massimo di posti attivabili e alla relativa copertura si provvederà, tenuto conto delle cessazioni del personale docente, attraverso rimodulazione dell'organico complessivo consentita dal futuro decremento della popolazione scolastica. In relazione a quanto disposto dai commi 2 e 3 circa gli accordi tra le istituzioni scolastiche e CPIA (comma 2) e le attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare (comma 3), si provvede, invece, a valere sulle risorse già stanziare nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", nell'ambito della Priorità 1 - Scuola e Competenze (FSE+) - Obiettivo specifico: ES04.6.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che i commi 1 e 4 istituiscono, la possibilità, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, di assegnare, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale e tenuto conto del fabbisogno della relativa classe di concorso, un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per le classi con

³⁷ Per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento.

³⁸ Richiamata al punto successivo.

un numero di studenti stranieri con scarse conoscenze di base della lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento. Il numero dei docenti concretamente incaricato di tale attività sarà individuato annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Tanto premesso non si hanno osservazioni dal momento che l'attivazione delle docenze è disposta nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale.

Si rileva, inoltre, che il comma 2 dà facoltà alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente specificando che queste includono le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027". Il successivo comma 3 autorizza le istituzioni scolastiche a disporre il potenziamento didattico in orario extracurricolare dell'insegnamento dell'italiano in favore di studenti stranieri avvalendosi delle risorse del medesimo Programma nazionale. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che lo svolgimento delle attività in parola è configurato quale mera facoltà, cui le istituzioni potranno ricorrere al sussistere delle risorse disponibili e nei limiti delle stesse.

ARTICOLO 12

Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici

Le norme disciplinano³⁹ la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici con riferimento all'anno scolastico 2024/2025.

Nello specifico, la disciplina ora introdotta ripete per il nuovo anno scolastico, con talune modificazioni, quella già prevista per l'anno scolastico 2023/2024 ad opera dell'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022, che viene integralmente sostituito dall'articolo in esame.

Si rammenta che il citato articolo 19-*quater*, al comma 1, nelle more di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici aveva, in deroga temporanea alla disciplina contrattuale, reso disponibile il 100 per cento (inizialmente, il 60 per cento) dei posti vacanti annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, disponendo che dall'attuazione della disposizione non dovessero derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni successivi.

Al comma 1 non sono stati ascritti effetti finanziari. La relativa RT chiariva infatti che la norma aveva carattere ordinamentale e non avrebbe comportato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mobilità su posti in organico già disponibili e vacanti.

³⁹ Le norme sostituiscono l'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022.

Inoltre, la percentuale inizialmente prevista del 60 per cento è stata elevata al 100 per cento (comma 20-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023): anche alla disposizione di elevazione non sono stati ascritti effetti finanziari. La RT, oltre a ribadire il carattere ordinamentale della norma, ne affermava la neutralità anche in quanto dalla sua attuazione non dovevano derivare (per espressa disposizione) situazioni di esubero di personale.

Il nuovo comma 1, ora introdotto (che sostituisce il precedente comma 1 sopra descritto), con esclusivo riferimento all'anno scolastico 2024/2025 e nelle more di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, in deroga temporanea alla disciplina contrattuale, rende disponibile il 100 per cento dei posti vacanti annualmente, in ciascuna regione. Dall'attuazione del nuovo comma 1 non devono derivare esuberi di personale per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

La norma indica poi talune eccezioni a tale generalizzata disponibilità, legate alle assunzioni conseguenti al concorso ordinario indetto a dicembre 2023. L'assenso dell'ufficio scolastico regionale (USR) non è richiesto ma può essere denegato in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo.

Il nuovo comma 2, ora introdotto sostituisce integralmente il precedente comma 1-*bis* del citato articolo 19-*quater*, prorogando alcune specificazioni riferite ai vincitori di contenzioso giurisdizionale.

Si rammenta che il precedente comma 1-*bis* dell'articolo 19-*quater* riguardava i provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo: la norma aveva previsto che i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti avrebbero potuto essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso dell'USR.

Al comma 1-*bis*, (introdotto dal comma 20-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023) non sono stati ascritti effetti finanziari. La relativa RT ribadiva che la norma prevedeva un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali che devono essere immessi in ruolo in regioni prive di posti disponibili di dirigente scolastico: detti soggetti potevano essere assunti in qualsiasi altra regione avente posti disponibili, con priorità rispetto ad altre procedure di immissione in ruolo. Essa affermava quindi che dall'attuazione della disposizione non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'immissione in ruolo era disposta nei limiti delle facoltà assunzionali già previste. La nuova disciplina, sostitutiva di quella sopra descritta, prevede che - per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 - con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali da cui deriva l'obbligo di immissione in ruolo, sia data priorità di immissione in ruolo, in altra regione, ai soggetti beneficiari degli stessi afferenti regioni prive di posti disponibili.

La nuova norma fissa poi talune eccezioni e criteri di priorità.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma di cui al comma 1 ed afferma che la stessa ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto dall'attuazione della stessa non devono derivare situazioni di esubero di personale con qualifica di dirigente scolastico per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Al fine di dimostrare la neutralità finanziaria della norma la relazione tecnica evidenzia, altresì, che le immissioni in ruolo sono disposte nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui posti annualmente disponibili per le assunzioni.

Si rammenta che il citato articolo 39 impone agli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche la programmazione triennale del fabbisogno di personale e, in tale ambito, prevede procedure autorizzatorie preventive per le amministrazioni pubbliche e, più specificamente, per quelle dello Stato.

Pertanto, prosegue la RT, non è possibile che negli anni scolastici successivi al 2024/2025 i vincitori del concorso siano immessi in ruolo sui posti nella Regione ancora coperti da soggetti precedentemente assegnati ai medesimi posti regionali per effetto della mobilità interregionale. Ciò in ragione dell'obbligo di rispettare le consistenze organiche dei dirigenti scolastici definite su base triennale con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito la relazione tecnica rammenta che per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 la consistenza organica dei dirigenti scolastici è già definita dal DM n. 127 del 30 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La relazione tecnica, ancora, evidenzia che le norme stabiliscono che dalla loro applicazione non devono derivare situazioni di esubero: a tal proposito è evidenziato che le cessazioni stimate dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell'istruzione e del merito dimostrano una ampia capienza in termini di posti annualmente disponibili nel triennio di riferimento. Nello specifico, la stima delle cessazioni del personale dirigente scolastico, attualmente in organico ammonta a 444 unità di personale al 1° settembre 2024, 465 unità al 1° settembre 2025 e 473 unità di personale al 1° settembre 2026 a fronte di un numero di posti assumibili alla mobilità interregionale pari a circa 293 posti ossia il 50 per cento di quelli da assumere in esito allo svolgimento del concorso 2788/2023.

Inoltre la relazione tecnica chiarisce che, in base alle norme vigenti, non potrebbe essere validamente reclamato dai candidati che risulteranno vincitori del concorso ordinario alcun diritto all'assunzione in un determinato anno e su un determinato posto.

La relazione tecnica, inoltre, afferma che il comma 2 - che prevede, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, un particolare meccanismo di assunzione per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (articolo 5, comma 11-*undecies*, del

decreto-legge n. 198/2022) - ha carattere ordinamentale in quanto si limita a disciplinare i criteri e i presupposti di conferimento degli incarichi dirigenziali rispetto a differenti categorie di aventi diritto. La norma stabilisce che i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli - dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo in una determinata regione - possano essere assunti in qualsiasi altra regione, in cui vi siano posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di mobilità e ad altre procedure di immissione in ruolo e senza che sia necessario l'assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione richiesta. In subordine alle procedure di immissione in ruolo per i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali, sono poi disposte quelle relative ai destinatari dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022 (soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, in relazione al concorso indetto con DDG n. 1259/2017)

La relazione tecnica afferma quindi che la norma introdotta ha carattere ordinamentale in quanto si limita a disciplinare i criteri e i presupposti di conferimento degli incarichi dirigenziali rispetto a differenti categorie di aventi diritto. Dall'attuazione della disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'immissione in ruolo è disposta nei limiti delle facoltà assunzionali già previste.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme disciplinano transitoriamente, con riferimento all'anno scolastico 2024/2025, la mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici rendendo disponibili il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione al netto di quelli da coprire con concorsi già banditi. Le norme prevedono anche che dall'applicazione della disciplina transitoria in esame non devono scaturire esuberi di personale in relazione al triennio scolastico 2024/2025-2026/2027 e fissano alcune priorità di immissione in ruolo per i dirigenti scolastici che debbono essere immessi in ruolo per effetto di procedure giurisdizionali o di particolari procedure di immissione. Le norme ora introdotte ripropongono, con talune modificazioni, per il corrente anno scolastico la medesima disciplina già fissata per il precedente anno scolastico dall'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022.

Dalla relazione tecnica si evince che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia perché dalla loro attuazione non devono derivare situazioni di esubero di personale, sia perché l'immissione in ruolo del

personale è disposta nei limiti delle facoltà assunzionali già previste, che non vengono modificate dal presente provvedimento.

La RT fornisce poi dati amministrativi volti ad illustrare partitamente la concreta possibilità di dare attuazione alla disposizione senza formare situazioni di esubero.

Anche alla norma riferita al precedente anno scolastico non erano stati ascritti effetti sui saldi: la relativa relazione tecnica, oltre a rammentare il divieto di esuberi, rilevava anche che le immissioni in ruolo di dirigenti scolastici sarebbero comunque avvenute nel limite delle facoltà assunzionali.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione: incide sui criteri di priorità e di flessibilità da seguire per le immissioni in ruolo e non sul numero delle stesse; esclude esuberi di personale (come ripete anche la relazione tecnica che, per corroborare detta esclusione, fornisce anche i relativi dati di fonte amministrativa); riproduce, salvo talune modificazioni, un'analogia disciplina cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e opera nel limite delle facoltà assunzionali, che non vengono infatti modificate dal presente provvedimento.

ARTICOLO 13

Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici

Le norme intervengono sulla disciplina attinente alla valutazione dei dirigenti scolastici.

In particolare si prevede, mediante sostituzione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i risultati dei dirigenti scolastici siano valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici e individua i soggetti valutatori, anziché sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale⁴⁰, come invece previsto a legislazione previgente. Vengono conseguentemente apportate modifiche all'articolo 1, comma 94, del decreto-legge n. 107 del 2015 per tenere conto del venir meno del predetto nucleo di valutazione.

È, infine, specificato che le disposizioni in oggetto sono attuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che il citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

⁴⁰ Presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

Secondo la relazione illustrativa, le norme rispondono all'esigenza indifferibile e urgente di assicurare l'adeguamento del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, in quanto, in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del Fondo unico nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l'anno 2024/2025.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, fa presente che la norma apporta modifiche al sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, con l'obiettivo di consentire una valutazione ancor più trasparente delle *performance* individuali sulla base di obiettivi definiti e misurabili, nonché di permettere, in tal modo, l'assegnazione ai dirigenti della retribuzione di risultato in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tali misure si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.

Secondo la relazione tecnica la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale, limitandosi ad intervenire esclusivamente sulle fasi del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici.

Si precisa, altresì, che con l'eliminazione del riferimento ai nuclei di valutazione, si intende fare ricorso alla piattaforma digitale, di cui il Ministero dell'istruzione e del merito è già dotato, denominata "Portale del Sistema Nazionale di Valutazione", che garantisce l'espletamento di tutte le fasi della procedura, e a cui il Ministero provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione della disposizione non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le modifiche proposte attengono unicamente al processo di valutazione dei dirigenti scolastici.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, corredate di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, modificano il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici. In particolare, si prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i risultati dei dirigenti scolastici siano valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anziché sulla base delle verifiche effettuate da

un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, come invece previsto a legislazione previgente.

Secondo la relazione illustrativa le norme rispondono all'esigenza indifferibile e urgente di assicurare l'adeguamento del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, in quanto, in assenza di un primo sistema di valutazione operativo, non sarà possibile erogare la quota del Fondo unico nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici destinata alla retribuzione di risultato per l'anno 2024/2025.

Come risulta dalla relazione tecnica, con l'eliminazione del riferimento ai nuclei di valutazione, si intende fare ricorso alla piattaforma digitale, di cui il Ministero dell'istruzione e del merito è già dotato, denominata "Portale del Sistema Nazionale di Valutazione", che garantisce l'espletamento di tutte le fasi della procedura, e a cui il citato Ministero provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato e tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria che correde le norme in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14

Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola

Le norme integrano la disciplina in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 64 del 2017⁴¹, che consente al citato personale di permanere all'estero per due periodi non consecutivi ciascuno dei quali di sei anni scolastici. In particolare, le norme introdotte, in alternativa a tale possibilità, consentono al personale che abbia prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa⁴² di optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera⁴³. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.

L'opzione può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio.

⁴¹ Recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

⁴² Compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.

⁴³ Compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero.

Come per la disciplina originaria è poi previsto che non siano dovuti i benefici di viaggio per rimpatrio qualora il personale rientri prima del termine per motivi disciplinari o per motivi familiari o personali non gravi (comma 1).

L'opzione può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale che stia svolgendo il sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadendo quanto contenuto nelle norme, specifica che la disposizione permette di allungare la durata media di servizio all'estero del personale della scuola. Considerato che all'atto di ciascun trasferimento verso l'estero o dall'estero sono dovuti i benefici previsti dagli articoli 175, 176, 190 e 199 del D.P.R. n. 18 del 1967, ai quali fa rinvio l'articolo 29, comma 7, del decreto legislativo n. 64 del 2017⁴⁴, la minore frequenza dei trasferimenti dovuta all'allungamento della durata media del servizio all'estero comporterà potenziali risparmi, in quanto i predetti benefici saranno erogati con minore frequenza. Poiché tuttavia l'allungamento della durata del servizio all'estero rispetto al sessennio attualmente previsto dipende da comportamenti individuali dei singoli dipendenti ai quali è garantito un diritto di opzione, gli eventuali risparmi potranno essere computati solamente a consuntivo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono per il personale della scuola che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, la possibilità di effettuare un periodo di permanenza all'estero di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, in alternativa ai due periodi non consecutivi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici, previsti dalla disciplina previgente⁴⁵. Come per la disciplina previgente è poi disposto che non siano dovuti i benefici di viaggio per rimpatrio qualora il personale rientri prima del termine per motivi disciplinari o per motivi familiari o personali non gravi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto, come risulta dalla relazione tecnica, la norma comporterà potenziali risparmi dovuti al fatto che, all'atto di ciascun

⁴⁴ Recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

⁴⁵ L'opzione può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio.

trasferimento verso l'estero o dall'estero, sono dovuti a legislazione vigente dei benefici e che gli stessi saranno erogati con minore frequenza per effetto dell'allungamento della durata media del servizio all'estero; tuttavia tali risparmi, come sottolineato sempre dalla stessa relazione tecnica, potranno essere valutati solo a consuntivo giacché l'allungamento della durata del servizio all'estero dipende da comportamenti individuali dei singoli dipendenti ai quali è garantito un diritto di opzione.

ARTICOLO 15

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca

Le norme, intervenendo sull'articolo 14, comma *6-quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022, prorogano dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca⁴⁶ e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, ribadendo il contenuto delle norme afferma che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche considerato che è lasciata alle singole istituzioni la possibilità, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nei limiti delle risorse disponibili, di indire le procedure di selezione per l'attivazione di assegni di ricerca.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sull'articolo 14, comma *6-quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge n. 36 del 2022, prorogano dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, limitatamente alle risorse già programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il medesimo termine.

⁴⁶ Ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che la proroga, come risulta anche dalla relazione tecnica, interviene su atti che le amministrazioni interessate hanno la facoltà di adottare nell'ambito della propria autonomia finanziaria e nel limite delle risorse disponibili.

ARTICOLO 16

Potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari

Le norme apportano modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 che disciplina la struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari.

Si rammenta che il Commissario straordinario è stato nominato al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari ed opera presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze.

A legislazione previgente, alla struttura di supporto è stata disposta l'assegnazione di un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali; inoltre il Commissario può avvalersi di un numero massimo di tre esperti da esso nominati, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000.

La modifica ora introdotta, la composizione della struttura di supporto viene così modificata:

- il contingente di dipendenti pubblici assegnati passa da cinque a tre unità (di cui una di personale dirigenziale e due non dirigenziale);
- il numero massimo degli esperti passa da tre a cinque (comma 1).

Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle norme sopra descritte, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali⁴⁷.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁷ Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori spese correnti												
Riorganizzazione struttura commissariale - personale	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
Minori entrate tributarie e contributive												
Riorganizzazione struttura commissariale -effetti riflessi					0,0	0,1	0,1		0,0	0,1	0,1	
Maggiori spese correnti												
Riorganizzazione struttura commissariale - esperti	0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente					0,04	0,04	0,04		0,04	0,04	0,04	

La relazione tecnica esplicita che la rimodulazione del contingente della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari si è resa necessaria in quanto consente di potersi avvalere di personale altamente competente e specializzato al fine di potenziare le attività della stessa e l'esercizio delle funzioni assegnate per porre in essere le azioni necessarie per il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR concernente la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Con le modifiche apportate dalla proposta normativa si determina un'economia di spesa in relazione agli oneri stanziati per il trattamento economico riconosciuto al personale, rispetto alla quantificazione delle risorse finanziarie previste ed assegnate, così come esplicitate all'interno della relazione tecnica redatta in occasione dell'approvazione del decreto-legge cosiddetto PNRR 4, in occasione del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, relativa all'istituzione della figura del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024. La relazione tecnica riferita a tale norma quantifica le risorse finanziarie necessarie utilizzando, come parametro di riferimento, il trattamento economico spettante al personale dell'area dei funzionari del Ministero dell'università e della ricerca. La relazione tecnica evidenzia i costi da sostenere per la struttura commissariale, che variano in base alla legislazione previgente e vigente, nelle due tabelle che seguono. Le tabelle evidenziano l'impatto positivo delle norme in termini di saldo netto da finanziare.

Oneri della struttura commissariale quantificati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 5 del decreto legge n. 19/2024		
	Importo annuo 2025 e 2026	Rateo di 10 mesi per il 2024
Oneri per il Commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Oneri per straordinario per 4 funzionari	35.582,00	29.651,67
3 esperti	150.000,00	125.000,00
Spese di funzionamento	139.234,00	116.028,33

1 dirigente	152.363,93	126.969,94
4 funzionari	188.535,52	157.112,93
Totale	798.415,45	665.346,21

Oneri della struttura commissariale come riorganizzata dalle norme in esame		
	Importo annuo 2025 e 2026	Rateo di 10 mesi per il 2024
Oneri per il Commissario straordinario	132.700,00	110.583,33
Oneri per straordinario per 2 funzionari	17.791,00	14.825,83
5 esperti	250.000,00	208.333,33
Spese di funzionamento	139.234,00	116.028,33
1 dirigente	152.363,93	126.969,94
4 funzionari	94.267,76	78.556,47
Totale	786.356,69	655.297,24

L'incremento di due esperti e la corrispondente riduzione di due unità di ruolo comporta invece maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto per la finanza pubblica di circa 42.290 euro in ragione di anno (il maggior onere è conseguenza della mancata contabilizzazione degli oneri riflessi calcolati sulle retribuzioni delle due unità di personale pubblico non più incluse nella struttura commissariale *ndr*). Ai relativi oneri, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riorganizzano la struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari. Le modifiche stabiliscono che il contingente di personale assegnato alla struttura sia ridotto da cinque a tre unità e il numero massimo degli esperti di cui il Commissario si può avvalere sia elevato da tre a cinque unità. La relazione tecnica, elaborando i dati posti a base della quantificazione della norma istitutiva della struttura commissariale, dà conto degli oneri recati dalle norme ora introdotte, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Come risulta dalla medesima relazione tecnica, il maggior onere, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, è conseguenza della mancata contabilizzazione degli oneri riflessi calcolati sulle retribuzioni delle due unità di personale pubblico non più incluse nella struttura commissariale.

La quantificazione proposta risulta coerente con i parametri utilizzati nella relazione tecnica riferita alla norma che ha istituito la struttura commissariale. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 16 reca la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154, del 2008.

In proposito, si evidenzia che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione in termini di sola cassa pari a 206.601.989 euro per l'anno 2024, a 267.994.460 euro per l'anno 2025 e a 342.240.668 euro per l'anno 2026.

In proposito, con riferimento all'utilizzo del Fondo per l'anno 2024 non si formulano osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, alla data dello scorso 1° luglio, sul citato capitolo residuano risorse disponibili, per l'anno in corso, in misura pari a 79.751.212 euro e che tale disponibilità risulta adeguata a far fronte anche alle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso Art. 13-*bis*, comma 10, e dall'articolo 4, comma 4, lettera a), del presente provvedimento.

Appare, invece, necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate negli anni 2025 e 2026, senza che da tale utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.